

## In evidenza



Notizie *Flash*

Detrazioni e deduzioni: dal 36% ai disabili i chiarimenti delle Entrate



*Focus* di pratica professionale

Irap: le regole di presentazione del modello e la determinazione secondo il metodo "fiscale"

Il prospetto riserve, il quadro RQ ed il quadro RS

# Sommario



## Notizie Flash

- Detrazioni e deduzioni: dal 36% ai disabili i chiarimenti delle Entrate pag.3
- Cedolare secca - registrazione del modello Siria *online* pag.3
- Indebite compensazioni, la sanzione è al 30% se rilevata in fase di liquidazione pag.3
- “Decreto rinnovabili” pubblicato in Gazzetta Ufficiale pag.3
- 5 per mille 2011: pubblicati gli elenchi provvisori pag.4
- 36% perso: la banca che non controlla il bonifico risarcisce la metà pag.4
- Rimborsi Iva: la mancata garanzia non allunga i tempi dell'accertamento pag.4
- Iva di gruppo: il credito maturato singolarmente non si liquida in gruppo pag.5
- Fusioni: riporto delle perdite calcolato sull'ultimo bilancio prima dell'operazione pag.5
- Autotrasporto, *online* l'elenco degli esclusi dalle agevolazioni fiscali pag.5
- Antiriciclaggio: le istruzioni della Banca d'Italia per le segnalazioni telematiche pag.5
- Nuove massime dei notai toscani sulle operazioni straordinarie pag.6
- Relazione dei Revisori sulle fusioni con *Lbo* e recesso variabile per le Srl pag.6
- L'utilizzo di agevolazioni fiscali non costituisce abuso di diritto pag.6
- Accertamento eccessivo: è nullo solo per la parte eccedente pag.6
- Se lo studio è in affitto l'Irap va rimborsato pag.6
- Accertamento bancario: la consulenza tecnica non costituisce prova contraria pag.6
- Cessioni d'azienda: il debito da Tfr non è ammortizzabile a titolo di avviamento pag.7
- Il giudicato favorevole al condebitore permette il recupero delle somme versate dal coobbligato per evitare l'azione esecutiva pag.7
- Mediazione: solo una delle parti versa la provvigione pag.7
- Rateizzazione dei tributi accertati: l'istanza è esente dall'imposta di bollo pag.7
- Premi di produttività: imposta sostitutiva solo dalla stipula del contratto collettivo pag.7
- Pronti i *software* 2011 e le procedure di controllo per le dichiarazioni dei redditi pag.8



## Focus di pratica professionale

- [Irap: le regole di presentazione del modello e la determinazione secondo il metodo “fiscale”](#) pag.9
- [Il prospetto riserve, il quadro RQ ed il quadro RS](#) pag.13
- [Il quadro RV di Unico 2011 ed i casi particolari](#) pag.19
- [La compilazione del quadro RW in Unico 2011](#) pag.25



## Normativa e prassi in sintesi

- [Con il “Decreto Sviluppo” prove di rilancio dell'economia](#) pag.33



## Notizie Flash

a cura di Alessia Zoppi e Simone Bonini

### IRPEF

[C.M.](#)  
[13/05/11](#)  
[n.20](#)

[comunicato](#)  
[stampa](#)



#### Detrazioni e deduzioni: dal 36% ai disabili i chiarimenti delle Entrate

Con la **circolare n.20** del **13 maggio**, le Entrate forniscono una serie di risposte a dubbi sulla deducibilità e detraibilità di alcune spese tra cui, in particolare, la detrazione degli interessi per mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale; le detrazioni del 36% e 55% e le agevolazioni fiscali in favore dei disabili.

### FEDERALISMO FISCALE

[Agenzia Entrate](#)  
[comunicato](#)  
[12/05/11](#)

software  
Sito Web



#### Cedolare secca - registrazione del modello Siria online

Per registrare un contratto di affitto e optare per la cedolare secca basta un *click*. L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito *web*, gratuitamente, un **software** "semplificato" - versione 1.0.0 del 08/04/2011 - con cui i contribuenti possono compilare e inviare *online* il modello di adesione alla cedolare, registrando il contratto direttamente da casa, senza andare agli sportelli. Lo **comunica** l'Agenzia delle Entrate. (Percorso: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home> - Cosa devi fare - Versare - Cedolare secca contratto di locazione - Compilazione e invio - Software di compilazione)

### ACCERTAMENTO, VERIFICHE E CONTROLLI

[C.M.](#)  
[10/05/11](#)  
[n.18](#)



#### Indebite compensazioni, la sanzione è al 30% se rilevata in fase di liquidazione

In fase di controllo automatizzato anche le indebite compensazioni scontano la sanzione amministrativa del 30%, ed è su questa base che vanno calcolate le eventuali riduzioni in caso di versamento, entro 30 giorni, delle somme dovute. È questa una delle principali precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la **circolare n.18/E**, con la quale si chiarisce, inoltre, che il controllo automatizzato pregiudica il ravvedimento soltanto per le specifiche violazioni da esso evidenziate, lasciando al contribuente la possibilità di mettersi in regola con il Fisco per tutte le altre. I contribuenti hanno la possibilità di correggere eventuali errori avvalendosi del ravvedimento operoso. In questa ipotesi, il beneficio della riduzione delle sanzioni è previsto a condizione che "la violazione non sia stata già individuata e comunicata al contribuente". La circolare chiarisce che la ricezione della comunicazione di irregolarità non pregiudica il ravvedimento operoso su tutti i fronti, ma soltanto per le specifiche violazioni da esso evidenziate (come gli errori commessi nella determinazione degli imponibili e delle imposte), lasciando al contribuente la possibilità di mettersi in regola con il Fisco, a sanzioni ridotte, per tutte le altre (come, ad esempio, le violazioni che configurano l'infedeltà della dichiarazione), sempre a patto che non siano già in corso di attività di controllo da parte dell'Agenzia.

### EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE

[Ministero Sviluppo](#)  
[Ministero Ambiente](#)  
[decreto](#)  
[5/05/11](#)  
[G.U.](#)  
[12/05/11](#)  
[n.109](#)



#### "Decreto rinnovabili" pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il **decreto interministeriale** del **5 maggio** sulle fonti rinnovabili, relativo al Quarto conto energia, è stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n.109** del **12 maggio**. Il decreto "si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW, corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro". Nel testo viene confermato l'ulteriore *bonus* del 10% sull'incentivo previsto per gli impianti realizzati con forniture europee nella misura minima del 60%.

## ENTI NON PROFIT

### 5 per mille 2011: pubblicati gli elenchi provvisori

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli **elenchi provvisori** dei soggetti che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille 2011 (anno d'imposta 2010). Gli elenchi riguardano: gli enti del volontariato; gli enti della ricerca scientifica e dell'Università; gli enti della Ricerca Sanitaria e le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni ai fini sportivi, che svolgono una rilevante attività di carattere sociale. Una versione aggiornata degli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, corretta da eventuali errori anagrafici, verrà pubblicata entro il 25 maggio 2011. Inoltre, entro il 20 maggio 2011 il legale rappresentante dell'ente o un suo incaricato munito di formale delega potrà richiedere la correzione di tali errori, presso la Direzione Regionale dell'Agenzia territorialmente competente. È possibile consultare gli elenchi con un motore di ricerca, inserendo il nome, il codice fiscale o la provincia.

(Percorso: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home> - Cosa devi fare - Richiedere - 5 per mille 2011 - Scheda informativa - Elenchi dei soggetti che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille 2011)

Agenzia Entrate  
documenti  
Sito Web



## AGEVOLAZIONI, INCENTIVI E FINANZIAMENTI

### 36% perso: la banca che non controlla il bonifico risarcisce la metà

Se il contribuente si vede respinta la richiesta di agevolazione sulle spese di ristrutturazione a causa di un'irregolarità nella compilazione del bonifico, è da ritenere corresponsabile del danno anche l'intermediario bancario che non ha verificato la completezza dei dati, e quindi la banca è tenuta a risarcire il cliente del 50% del beneficio non goduto. È quanto sostenuto dall'Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, nella **decisione n.655 del 2 luglio 2010**, in cui si afferma che l'obbligo di diligenza e buona fede nell'esecuzione dei propri incarichi va esteso fino a ravvisare, in capo all'intermediario, un obbligo di assistenza dei propri clienti nella corretta predisposizione degli ordini di bonifico al fine di consentire loro di poter godere, in futuro, di un'agevolazione fiscale; e ciò, in particolar modo, qualora si tratti di ipotesi di agevolazioni previste da norme fiscali che abbiano un'applicazione diffusa.

[Arbitro Bancario](#)  
[decisione](#)  
[2/07/10](#)  
[n.655](#)



## IVA

### Rimborsi Iva: la mancata garanzia non allunga i tempi dell'accertamento

La mancata presentazione della garanzia ai fini del rimborso dell'Iva non determina la sospensione dei termini di decadenza dell'accertamento, poiché non rientra tra i documenti necessari per verificare l'esistenza del credito e la spettanza del rimborso, la cui ritardata presentazione allunga il periodo per effettuare i controlli. In caso di mancata presentazione della garanzia, il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso del credito eccedente presentando una dichiarazione integrativa, al fine di indicare il medesimo credito (o parte di esso) come eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione. Sono questi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella **circolare n.17 del 6 maggio**, in cui si esaminano separatamente le procedure ordinaria e semplificata per l'esecuzione dei rimborsi.

[C.M.](#)  
[6/05/11](#)  
[n.17](#)



[R.M.](#)  
[11/05/11](#)  
[n.56](#)



### **Iva di gruppo: il credito maturato singolarmente non si liquida in gruppo**

I soggetti che partecipano per la prima volta ad una determinata liquidazione di gruppo, non possono far confluire nella procedura compensativa l'eccedenza di credito che deriva dal periodo d'imposta precedente. Tale eccedenza resta definitivamente nella disponibilità del soggetto in capo al quale è maturata, il quale può utilizzarla solo al di fuori della liquidazione di gruppo, non essendo computabile neppure nelle liquidazioni di gruppo relative agli anni successivi a quello d'ingresso. L'importo dell'eccedenza che residua dopo gli utilizzi in compensazione orizzontale va indicato nel rigo VL10 della dichiarazione annuale Iva, e permette così la gestione differenziata dall'eccedenza annuale maturata in seguito all'ingresso nell'Iva di gruppo. Sono i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella **risoluzione n.56 del 11 maggio**.

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

[R.M.](#)  
[9/05/11](#)  
[n.54](#)



### **Fusioni: riporto delle perdite calcolato sull'ultimo bilancio prima dell'operazione**

Per stabilire il limite al riporto delle perdite in caso di fusione, il patrimonio netto da considerare è quello che risulta dal bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della fusione, anche se non ancora approvato. In particolare, nel caso di retrodatazione degli effetti fiscali (e contabili) della fusione all'inizio dell'esercizio, si intende quale "ultimo bilancio", per la società che detiene le perdite, il bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è perfezionata giuridicamente. Sono questi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la **risoluzione n.54 del 9 maggio**, relativi alla corretta interpretazione dell'art.172, co.7 del Tuir.

## **AUTOTRASPORTO**

[Agenzia Entrate](#)  
[provvedimento](#)  
[12/05/11](#)



### **Autotrasporto, *online* l'elenco degli esclusi dalle agevolazioni fiscali**

Sarà pubblicato sul sito *web* delle Entrate l'elenco dei contribuenti che restano fuori per un anno dai *bonus* fiscali per aver commesso violazioni su sicurezza stradale e regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi. All'interno della sezione "Documentazione" del sito dell'Agenzia, infatti, gli enti e le amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni potranno consultare la lista. A dettare modi e tempi di pubblicazione delle misure per applicare la sanzione è il **provvedimento del 12 maggio**.

## **ANTIRICICLAGGIO**



[Banca d'Italia](#)  
[Uif](#)  
[istruzioni](#)  
[6/05/11](#)  
[sito web](#)







### **Antiriciclaggio: le istruzioni della Banca d'Italia per le segnalazioni telematiche**




Dal 16 maggio entrerà in vigore la nuova procedura telematica di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo tramite il portale: <https://infostat-uif.bancaditalia.it>. I soggetti incaricati degli adempimenti antiriciclaggio dovranno provvedere a registrarsi preventivamente nell'Anagrafe dei segnalanti Uif. Tutte le informazioni sono disponibili in una pagina dedicata del [sito internet](#) della Banca d'Italia e nel documento diffuso il **6 maggio**: "*Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette*".

## DIRITTO SOCIETARIO


<p><a href="#">Consiglio Notarile Firenze, Pistoia e Prato</a> <a href="#">massime</a> <a href="#">6/05/11</a></p> 	<p><b>Nuove massime dei notai toscani sulle operazioni straordinarie</b> Il <b>6 maggio</b> l'Osservatorio sul diritto societario del Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato ha presentato <b>6 nuovi orientamenti</b>, in tema di operazioni straordinarie, che spaziano dalle società di persone, alle grandi società di capitali: 1) recesso del socio ed atto ricognitivo; 2) obbligazioni e riduzioni del capitale sociale; 3) trasformazione (fusione e scissione) di Spa che ha emesso obbligazioni in Srl; 4) poteri informativi dei singoli amministratori di Spa non quotata; 5) Fusioni per incorporazione tra società una delle quali abbia contratto debiti per l'acquisizione di partecipazioni non di controllo; 6) aumento di capitale mediante compensazione e crediti postergati nella Srl.</p>
<p><a href="#">Consiglio Notarile Milano</a> <a href="#">massime</a> <a href="#">5/04/11</a> <a href="#">n.117-118-119</a></p> 	<p><b>Relazione dei Revisori sulle fusioni con Lbo e recesso variabile per le Srl</b> In caso di conferimenti in natura la relazione di stima richiesta (ex artt.2343 e 2465 c.c.) si ritiene sufficientemente aggiornata se non è antecedente oltre i sei mesi rispetto all'esecuzione del conferimento. Nella fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (<i>leveraged buy out</i>), se la società acquirente è sottoposta a revisione legale dei conti, al progetto di fusione deve essere allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione (es. Collegio sindacale). Nelle Srl la clausola di sospensione del diritto di recesso può essere introdotta anche in sede di modificazione dell'atto costitutivo, stabilendo in tal caso che il termine (massimo) di due anni decorra dalla introduzione della clausola, dalla sottoscrizione della partecipazione, o dall'acquisto di una partecipazione già esistente. Sono questi, in sintesi, i principi espressi rispettivamente nelle <b>massime n.117, n.118 e n.119</b> del Consiglio Notarile di Milano.</p>

## CONTENZIOSO TRIBUTARIO


<p><a href="#">Cassazione sentenza</a> <a href="#">12/05/11</a> <a href="#">n.10383</a></p> 	<p><b>L'utilizzo di agevolazioni fiscali non costituisce abuso di diritto</b> La mera costituzione di iniziative produttive incentivate non può mai integrare "abuso di diritto" (anche nei confronti dei soggetti che intrattengono rapporti con l'impresa "beneficiaria") perché l'esenzione fiscale costituisce la contropartita incentivante di detta costituzione e non una finalità <i>contra ius</i>. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella <b>sentenza n.10383 del 12 maggio</b>.</p>
<p><a href="#">Cassazione sentenza</a> <a href="#">12/05/11</a> <a href="#">n.10396</a></p> 	<p><b>Accertamento eccessivo: è nullo solo per la parte eccedente</b> L'eventuale eccessività delle somme portate negli accertamenti fiscali non travolge questi per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che gli accertamenti rimangono validi per le somme effettivamente dovute, alla cui determinazione provvede il giudice tributario. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la <b>sentenza n.10396 del 12 maggio</b>.</p>
<p><a href="#">Cassazione</a> <a href="#">10/05/11</a> <a href="#">sentenza</a> <a href="#">n.10271</a> <a href="#">ordinanza</a> <a href="#">n.10295</a></p> 	<p><b>Se lo studio è in affitto l'Irap va rimborsato</b> Il professionista che, in aggiunta alla mancanza di autonoma organizzazione, abbia lo studio in locazione o non di sua proprietà, ha diritto al rimborso dell'Irap. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la <b>sentenza n.10271 e l'ordinanza 10295 del 10 maggio</b>, respingendo in entrambi i casi i ricorsi dell'Amministrazione Finanziaria.</p>
<p><a href="#">Cassazione ordinanza</a> <a href="#">6/05/11</a> <a href="#">n.10036</a></p> 	<p><b>Accertamento bancario: la consulenza tecnica non costituisce prova contraria</b> Nel caso in cui l'accertamento effettuato dall'Ufficio Finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, la consulenza tecnica disposta nel processo penale, volta a verificare la configurabilità di illeciti penali, non può essere considerata, in quanto prodotta nel processo tributario, alla stregua della prova del contribuente idonea a contrastare la presunzione relativa dell'Ufficio, e pertanto non può comportare l'annullamento dell'accertamento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'<b>ordinanza n.10036 del 6 maggio</b>.</p>

<p><a href="#">Cassazione sentenza 11/04/11 n.8134</a></p> 	<p><b>Cessioni d'azienda: il debito da Tfr non è ammortizzabile a titolo di avviamento</b></p> <p>Nelle cessioni di azienda o di ramo d'azienda, il trattamento fiscale dell'avviamento non può essere esteso alla passività costituita dalla entità del "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" (e/o del "preavviso" e dell'"indennità suppletiva di clientela" per gli agenti), e pertanto tali debiti non sono ammortizzabili a titolo di avviamento. È quanto stabilito dalla Cassazione con la <b>sentenza n.8134 del 11 aprile</b>.</p>
<p><a href="#">Cassazione sentenza 25/02/11 n.4641</a></p> 	<p><b>Il giudicato favorevole al condebitore permette il recupero delle somme versate dal coobbligato per evitare l'azione esecutiva</b></p> <p>Il condebitore solidale di imposta, rimasto estraneo al giudizio, può produrre il giudicato favorevole a un altro condebitore, al fine di ottenere la restituzione delle somme eventualmente versate, poiché il limite della non rimborsabilità delle somme già corrisposte può valere per il solo caso del pagamento spontaneamente eseguito prima del passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l'estensione degli effetti, ma non anche per i pagamenti effettuati al fine di non sottostare all'esecuzione forzata. La facoltà di avvalersi del disposto dell'art.1306, co.2, c.c., non è quindi esclusa qualora il coobbligato abbia provveduto al pagamento dell'imposta in forza dell'obbligo nascente dall'iscrizione provvisoria di un terzo dell'imposta, quale condizione per la presentazione del ricorso al giudice tributario. Tale situazione si verifica ogni volta in cui il pagamento non avvenga per spontanea adesione alla pretesa tributaria, ma al solo fine di evitare l'azione esecutiva. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la <b>sentenza n.4641 del 25 febbraio</b>.</p>
<p><a href="#">Cassazione ordinanza 10/05/11 n.10320</a></p> 	<p><b>Mediazione: solo una delle parti versa la provvigione</b></p> <p>È illegittimo l'accertamento fiscale basato sulla presunzione che l'azienda di mediazione percepisca la provvigione sia dal venditore che dall'acquirente, poiché è prassi consolidata che la provvigione sia a carico di una sola delle parti, e quindi il pagamento della provvigione da parte di un contraente non è sufficiente a far presumere che analoga provvigione sia stata versata dall'altro, in assenza di verifiche bancarie o di altri più specifici controlli. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nell'<b>ordinanza n.10320 del 10 maggio</b>.</p>

## IMPOSTA DI BOLLO

<p><a href="#">R.M. 9/05/11 n.55</a></p> 	<p><b>Rateizzazione dei tributi accertati: l'istanza è esente dall'imposta di bollo</b></p> <p>Sono esenti dall'imposta di bollo le istanze di rateazione delle somme dovute a seguito delle attività di controllo, automatizzate e formali, delle dichiarazioni dei redditi (ex art.5, penultimo comma, della Tabella allegato B, annessa al DPR n.642/72). Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la <b>risoluzione n.55 del 9 maggio</b>.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## LAVORO E PREVIDENZA

<p><a href="#">Agenzia Entrate Ministero Lavoro circolare congiunta 10/05/11 n.19</a></p> 	<p><b>Premi di produttività: imposta sostitutiva solo dalla stipula del contratto collettivo</b></p> <p>Gli accordi o contratti collettivi territoriali o nazionali, volti a determinare una maggiore produttività del lavoro, che consentono la detassazione delle somme erogate ai dipendenti del settore privato, non possono avere efficacia retroattiva e devono essere formalizzati per iscritto. Il datore di lavoro può applicare l'imposta sostitutiva solo a partire dalla data di stipula del contratto, e deve attestare nel CUD che il salario di produttività è stato erogato in attuazione di tale contratto. Ai sostituti d'imposta che nei mesi di gennaio e febbraio avessero applicato la detassazione in assenza di accordi, non saranno tuttavia applicate sanzioni. È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro nella <b>circolare congiunta n.19 del 10 maggio</b>.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Agenzia Entrate  
software  
Sito Web



**Pronti i software 2011 e le procedure di controllo per le dichiarazioni dei redditi**  
Sono disponibili sul sito *web* delle Entrate i **software** - versioni 1.0.0 del 12/05/11 - per compilare direttamente dal proprio *pc* i principali **modelli**, da *Unicoweb* e *Uniconline* per le persone fisiche all'Irap 2011, oltre alle **procedure di controllo** - versioni 1.2.0 del 12/05/11 - che evidenziano, con un sistema di messaggi di errore, le anomalie e le incongruenze tra i dati contenuti nei modelli e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli. Sul sito sono, inoltre, disponibili i **software Scelte 2011**, che permettono ai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di compilare e controllare il modello relativo alle scelte del cinque e dell'otto per mille.

(Percorso: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home> - Cosa devi fare – Dichiarare)



Accedi all' Area Riservata



E\_mail

Le ricordiamo che all'interno dell'Area riservata è attivo il **nuovo servizio dedicato agli Abbonati** che desiderano offrire suggerimenti, casi di studio e idee su argomenti da approfondire. Gli spunti più interessanti saranno oggetto di discussione nel nostro Comitato scientifico e sviluppati nei prossimi numeri.





### ***Irap: le regole di presentazione del modello e la determinazione secondo il metodo "fiscale"***

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 31 gennaio 2011, ha approvato il modello di dichiarazione Irap 2011, da utilizzare per l'anno 2010. Il modello Irap 2011 riprende essenzialmente il modello Irap 2010<sup>1</sup> e si compone di un Frontespizio uguale per tutti i contribuenti e dei seguenti quadri:

- Quadro IQ - Persone fisiche;
- Quadro IP - Società di persone;
- Quadro IC - Società di capitali;
- Quadro IE - Enti non commerciali;
- Quadro IK - Amministrazioni ed enti pubblici;
- Quadro IR - Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dati concernenti il versamento;
- Quadro IS - Prospetti vari.

La dichiarazione Irap deve essere presentata, in via autonoma:

- per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni ad esse equiparate (art.5 del Tuir), entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche, entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Ai sensi del comma 3 dell'art.1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 11 settembre 2008, l'invio delle dichiarazioni alle Regioni e alle Province autonome, sia a quelle nelle quali il soggetto passivo ha il proprio domicilio fiscale, sia a quelle in cui viene ripartito il valore della produzione netta ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n.446/97, avviene tramite l'Agenzia delle Entrate che vi provvede utilizzando il sistema di collegamento tra Anagrafe tributaria ed Enti locali denominato attualmente "Siatel v2.0 PuntoFisco".

Il presente contributo verterà sulle modalità di determinazione della base imponibile Irap dei soggetti di cui all'art.5-*bis* del D.Lgs. n.446/97, ossia:

- a) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e società ad esse equiparate ai sensi dell'art.5, co.3 del Tuir, residenti nel territorio dello Stato;
- b) le persone fisiche residenti titolari di reddito d'impresa (art.55 del Tuir).

<sup>1</sup> Le novità rispetto al modello 2010 sono:

- abolizione della sezione dedicata al "domicilio per la notificazione degli atti": tale novità è stata introdotta con l'art.38, co.4, lett. a), n.2 del D.L. n.78/10, convertito con modifiche dalla L. n.122/10, che ha modificato l'art.60, co.1, lett. d), DPR n.600/73, in tema di elezione di domicilio per la notifica degli atti di accertamento, stabilendo che "è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate".
- tabella completa delle aliquote applicabili per l'anno d'imposta 2010: nell'appendice delle istruzioni è stata aggiunta la tabella con tutte le modifiche intervenute a seguito di leggi regionali e statali.
- introduzione del rigo IS32: è stato aggiunto il rigo IS32 relativo al ricalcolo dell'acconto maggiorato dello 0,15% per le Regioni Campania, Lazio, Molise e Calabria, risultate in deficit sanitario.
- allineamento alle sentenze della Cassazione in tema di Irap: nelle istruzioni del quadro IQ è stata eliminata la precisazione che le attività produttive di reddito d'impresa sono sempre caratterizzate dal requisito dell'autonoma organizzazione, in linea con le sentenze della Cassazione n.21122, 21123 e 21124 del 2010.

## La determinazione della base imponibile secondo il metodo "fiscale"

Come noto, l'art.1, co.50, L. n.244/07, ha modificato, con decorrenza dal periodo d'imposta 2008, le regole di determinazione della base imponibile ai fini Irap introducendo, per i soggetti Ires, una nuova modalità di determinazione basata sui valori di bilancio. Tale novità non ha interessato i soggetti Irpef che, solo facoltativamente, attraverso l'esercizio dell'opzione regolata dall'art.5-bis, co.2 del D.Lgs. n.446/97, possono determinare la base imponibile Irap secondo i dettami dell'art.5 del medesimo decreto. Per i soggetti Irpef, il valore della produzione netta è il risultato della somma algebrica dei componenti di reddito elencati nella seguente tabella.

<b>Base imponibile per società di persone e imprese individuali</b> (art.5-bis del D.Lgs. n.446/97)		
<b>A</b>	<b>Somma dei ricavi di cui all'art.85, co.1 lett. a), b), f) e g) Tuir, nonché variazione delle rimanenze (A)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Corrispettivi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi all'attività caratteristica;</li><li>● Corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili (esclusi beni strumentali);</li><li>● Indennità a titolo di risarcimento anche assicurativo, per la perdita o danneggiamento di beni predetti;</li><li>● Contributi in denaro, o valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; <b>più/meno</b></li><li>● Variazione delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del Tuir.</li></ul>
<b>B</b>	<b>Somma dei costi della produzione</b> (con le esclusioni di cui di seguito)	<ul style="list-style-type: none"><li>● Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo, di merci e per i servizi;</li><li>● Ammortamenti e canoni di locazione anche finanziarie dei beni strumentali materiali ed immateriali.</li></ul>
<b>(A) – (B) = valore della produzione netta</b>		

Non sono deducibili:

- le spese per il personale dipendente e assimilato comprese quelle sostenute in base a contratto di lavoro interinale e quelle per l'impiego di personale distaccato;
- i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere;
- i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa a meno che la prestazione sia resa da un soggetto - residente o non residente - nell'ambito della propria attività artistica o professionale;
- i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente;
- gli utili spettanti agli associati in partecipazione;
- la quota interessi sui canoni di locazione finanziaria;
- le perdite su crediti;
- gli oneri diversi di gestione;
- l'Ici.

**Componenti negativi indeducibili ai fini della determinazione della base imponibile Irap per i contribuenti Irpef**  
(articolo 5-bis co.1 del D.Lgs. n.446/97)

**Componenti indeducibili dalla base imponibile Irap**  
(C.M. n.60/E/08, par.2.1.4)



- Spese per il personale dipendente e assimilato;
- Quota interessi dei canoni di locazione finanziaria desunta dal contratto;
- Compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, nonché compensi attribuiti per gli obblighi di fare, non fare o permettere;
- Costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente nonché costi per le prestazioni di collaborazione coordinata continuativa;
- Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- Perdite su crediti;
- Imposta comunale sugli immobili (Ici) di cui al D.Lgs. n.504/92

Tra i componenti positivi di reddito, non rilevano:

- i contributi erogati in base a norma di legge correlati a costi indeducibili;
- gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi;
- i maggiori ricavi o compensi per l'adeguamento ai parametri;
- le indennità risarcitorie relative a beni diversi da quelli merce indicati all'art.85 del Tuir;
- le plusvalenze, indipendentemente dai beni da cui derivano (beni strumentali, immobili strumentali o immobili patrimonio);
- le sopravvenienze attive.

🌿 Mentre per i soggetti Ires i componenti di reddito rilevanti ai fini della base imponibile Irap debbono essere acquisiti direttamente dai dati di bilancio, senza alcuna variazione fiscale, per i soggetti Irpef, i componenti rilevanti ai fini Irap devono essere assunti secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione vevolevoli per la determinazione del reddito d'impresa.

Ciò riveste particolare importanza per i componenti negativi di reddito per i quali il Tuir prevede limiti di deducibilità; è il caso, per esempio, delle spese di vitto ed alloggio il cui trattamento fiscale è riepilogato nella tabella che segue.

**Prospetto spese vitto e alloggio (art. 1 D.M. 17/01/92)**

Natura della spesa	Riferimento normativo	Calcolo
Spese di vitto e alloggio sostenute per l'esercizio dell'attività commerciale	Art.109, co.5, ultimo periodo, Tuir	Deducibilità del 75% della spesa
Spese di vitto e alloggio aventi natura di spese di rappresentanza	Art.108, co.2, Tuir	Deducibilità del 75% della spesa sostenuta nel limite del 1,3%, 0,5% e 0,1% dei ricavi conseguiti
Spese di vitto e alloggio avente natura promozionale		Deducibilità della spesa nel limite del 75%

Spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte di dipendenti e collaboratori fuori dal territorio comunale	Art.95, co.3, Tuir	Deducibili per un ammontare giornaliero non superiore a €180,76 per le trasferte in Italia e €258,23 per quelle all'estero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analoghe considerazioni valgono per i costi telefonici, deducibili nella misura dell'80% del loro ammontare, ai sensi dell'art.102, co.9 del Tuir o per le spese relative alle autovetture aziendali per le quali l'art.164 del DPR n. 917/86 prevede diverse soglie di deducibilità.

### Esempio

Proviamo, con un esempio, a determinare la base imponibile Irap secondo il metodo "fiscale" di una società di persone. Supponiamo che il Conto economico della società Alfa Snc presenti, al 31 dicembre 2010, le seguenti componenti di reddito.

A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.500.000
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie e merci	250.000
B.7	Costi per servizi	150.000
B.9	Costi per il personale	100.000
B.10	Ammortamenti	50.000
B.14	Oneri diversi di gestione	30.000
E.20	Plusvalenze alienazione immobile	200.000

Nella voce B.7 sono compresi:

- costi per spese telefoniche per €5.000;
- costi per auto aziendale affidata in uso promiscuo all'amministratore per €15.000. Il *fringe benefit* tassato in capo all'amministratore collaboratore, determinato ai sensi dell'art.51 co.4 lett. a) del Tuir, è pari a €8.000;
- spese di vitto e alloggio aventi natura di spese di rappresentanza per €20.000.

METODO A VALORI FISCALI (art.5-bis, D.Lgs. n.446/97)	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	+1.500.000
Costi per materie prime, sussidiarie e merci	-250.000
Costi per servizi	-139.800
Costi per il personale	-
Ammortamenti	-50.000
Oneri diversi di gestione	-
Plusvalenze alienazione immobile	-
<b>BASE IMPONIBILE IRAP</b>	<b>1.060.200</b>

I costi per servizi non sono interamente deducibili ai fini Irap, così come per l'Ires, e precisamente:

- le spese telefoniche sono deducibili nella misura dell'80% del loro ammontare ( $€5.000 \times 80\% = €4.000$ );
- I costi deducibili per l'auto aziendale (ipotizziamo che il costo fiscalmente rilevante del mezzo sia inferiore a €18.075,99), ricordando che l'ammontare del *fringe benefit* tassato in capo all'amministratore è, ai sensi dell'art.95 del Tuir, deducibile per l'impresa fino a concorrenza delle spese sostenute da quest'ultima e che l'eventuale eccedenza è deducibile secondo le regole generali previste nell'art.164 del Tuir, sono pari a €10.800 ( $€8.000 + €7.000 \times 40\%$ ) = €10.800;
- Le spese di vitto e alloggio sono deducibili per l'importo di €15.000 ( $€20.000 \times 75\% = €15.000$  che è minore del limite dell'1,3% dei ricavi previsto dal D.M. 19 novembre 2008 per le spese di rappresentanza).



## Il prospetto riserve, il quadro RQ ed il quadro RS

### Il quadro RS

Il quadro RS accoglie una serie di prospetti che a loro volta presentano informazioni rilevanti che pur non determinando variazioni all'ammontare imponibile sono di particolare importanza. Il quadro di quest'anno presenta, peraltro, una significativa novità positiva che va nella direzione della semplificazione: l'eliminazione del prospetto dei dati tratti dal Conto economico e dallo Stato patrimoniale per i soggetti non *las adopter*. Tali dati sono sostituiti da un nuovo succinto rigo RS 110 ove indicare l'ammontare dei ricavi prodotti ex art.85, lett. a) e b) del Tuir.

Ricavi	RS110	,00
--------	-------	-----

Altra significativa novità è rappresentata dalla sezione dedicata al *transfer price*, in cui segnalare sia se chi compila la dichiarazione è società che controlla o è controllata da soggetto estero, sia, e soprattutto, barrare la casella di colonna 4, cioè la dichiarazione di essere in possesso della documentazione circa le modalità di calcolo dei prezzi di trasferimento. Tale casella costituisce l'esimente dall'applicazione di sanzioni qualora sia eseguito un accertamento che contesti l'ammontare dei prezzi di trasferimento.

Prezzi di trasferimento	RS109	Tipo controllo			Possezzo documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi
		A	B	C	4	5	6
					,00	,00	

Un prospetto importante che si trova nel quadro è quello dedicato al fondo rischi su crediti, la cui compilazione è bifase, sia la parte civilistica sia quella fiscale. Al riguardo si propone un esempio di compilazione.

### Esempio

Ipotizziamo che Srl A abbia crediti in bilancio al 31/12/10 per € 1.000.000 e che abbia eseguito accantonamenti per rischi su crediti ex art.106 del Tuir per € 50.000 al 31/12/2009. Quindi il fondo è già esaurito e non può ricevere altri accantonamenti fiscalmente deducibili. La società ha subito nel corso del 2010 una perdita avente i requisiti di certezza e precisione per € 10.000, ed un'altra perdita priva di tali requisiti per € 7.000. Si avrà pertanto un utilizzo del fondo civile per € 17.000 ed un utilizzo del fondo fiscale per € 10.000. Il fondo fiscale diminuito a € 40.000 può accogliere l'accantonamento dell'anno 2010 per € 5.000.

Sez. III - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS	Descrizione	1	2
	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	50.000,00	50.000,00
	RS65	Perdite dell'esercizio	17.000,00	10.000,00
	RS66	Differenza		,00
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	,00	,00
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	33.000,00	45.000,00
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	,00	,00

Altra sezione importante è quella dedicata alle perdite prodotte da società di persone partecipate da società di capitali. La perdita è fiscalmente conseguita dalla società di persone ed imputata per trasparenza al socio società di capitali. L'imputazione per trasparenza comporterebbe l'inserimento del dato positivo o negativo nel reddito d'impresa della società partecipante, ma nel caso specifico occorre applicare la particolare disposizione di cui all'art.101, co.6 del Tuir. Secondo tale disposizione la perdita va per così dire isolata e sospesa, nel senso che potrà essere utilizzata solo per abbattere redditi di partecipazioni prodotti in futuro dalla società che l'ha conseguita.

Il riporto a nuovo è inoltre limitato al quinquennio successivo, decorso il quale non sarà più possibile per il socio società di capitali ottenere il vantaggio della riduzione dell'imponibile.

Questa norma ha un fine specifico che va direttamente ricollegato alla disciplina della limitata deduzione degli interessi passivi in capo alle società di capitali di cui all'art.96 del Tuir. La manovra elusiva che la norma intende contrastare è quella ipotizzabile dalla società di capitali che non può dedurre la quota di interessi passivi eccedente la soglia del 30% del ROL. Se gli interessi vengono trasferiti alla società di persone controllata, quest'ultima genera, per effetto dei costi derivanti dagli oneri finanziari, una perdita che non presenta i vincoli dell'art.96 del Tuir. Poi essa viene beneficiata per trasparenza dal socio società di capitali, che così operando eluderebbe le limitazioni introdotte nell'ordinamento dalla L. n.244/07. Per impedire tale disegno l'art.101 co.6 del Tuir dispone che queste perdite possano essere utilizzate solo in diminuzione del reddito che la stessa società di persone eventualmente produrrà in esercizi successivi.

Il modello Unico assegna alcuni righi alla segnalazione dei redditi o perdite imputate per trasparenza da società in nome collettivo o in accomandita semplice. In primo luogo nel quadro RF, dopo aver esposto l'imponibile quale somma algebrica di tutte le variazioni in aumento ed in diminuzione, lo si rettifica in più o in meno segnalando nei righi RF 57 e 58 rispettivamente gli utili e le perdite imputate da soggetti trasparenti. Se però questi soggetti sono società in nome collettivo o in accomandita semplice, le perdite non riducono l'imponibile e quindi non vanno esposte nel rigo RF 58 colonna 1.

RF57	Redditi da partecipazione	<sup>1</sup>	,00	<sup>2</sup>	,00	reddito minimo	<sup>3</sup>	,00	<sup>4</sup>	,00
RF58	Perdite da partecipazione	<sup>1</sup>	,00	<sup>2</sup>	,00		<sup>3</sup>			,00

In secondo luogo dette perdite vanno esposte in un'apposita sezione del quadro RS, a partire dal rigo RS 91. Il rigo è predisposto per l'indicazione delle perdite prodotte nel quinquennio precedente, ma siccome la norma che vieta l'imputazione per trasparenza decorre solo dal 2008, gli unici campi compilabili sono la perdita del primo e secondo periodo d'imposta precedente al 2010 cioè il 2009 ed il 2008. In tale caso se si avesse una perdita prodotta nel 2009 pari a 100 ed un utile prodotto dalla stessa società di persone nel 2010 pari a 150, si indicherà nel Rigo RS 93 colonna 2 il dato netto, cioè 50 che va poi inserito nel rigo RF 57 in aumento del reddito prodotto dalla società di capitali partecipante.

### Il prospetto riserve nel quadro RF

Anche quest'anno il prospetto del capitale e delle riserve contenuto nel quadro RF (righi da RF 106 a RF 117) ha la funzione di monitorare, la struttura del Patrimonio netto, così come riclassificato agli effetti fiscali, ai fini della corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento, sia in capo ai partecipanti, sia in capo alla società, della distribuzione o dell'utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve.

Si tratta di un adempimento complesso non tanto per la modalità dichiarativa ma per le scelte e le considerazioni che precedono la compilazione, ed in particolare la corretta attivazione delle due presunzioni assolute:

- ➔ art.47, co.1 del Tuir: se sono distribuite riserve di capitale si presumono distribuiti prioritariamente quelle di utili tranne che le riserve indisponibili o in sospensione d'imposta.
- ➔ D.M. 2 aprile 2008: se sono distribuite riserve di utili vanno attribuite al socio prima quelle formate entro il 2007 e poi quelle successive.

In questo scenario sono pervenuti due chiarimenti dalla Circolare Assonime n.20/10 che sono molto utili per applicare correttamente le presunzioni e compilare correttamente il quadro RF prospetto riserve.

#### Le riserve indivisibili

La presunzione di cui al D.M. 2 aprile 2008 si applica anche alle riserve indivisibili o vincolate, come, ad esempio, la riserva legale. La motivazione principale di questo

assunto (condiviso dalla citata circolare Assonime) sta nel fatto che il vincolo dipende solo da motivi civilistici e non fiscali, mentre le presunzioni in oggetto rilevano solo ai fini fiscali. Inoltre non vi è dubbio che anche gli utili allocati a riserva legale, costituita ante 2008, hanno subito un prelievo Ires al 33%, circostanza che rende doveroso poter attribuire ai soci una uguale quota di riserve tassabili al 40%. Pertanto se nel corso del 2010 fosse stato distribuito l'utile del 2009 pari a 100, in presenza di una riserva legale pari a 10, ai soci qualificati si dovrà certificare l'attribuzione di una riserva per 10 tassabile al 40% ed una di 90 tassabile al 49,72%.

#### ⇒ La compagine societaria

La presunzione di cui al D.M. 2 aprile 2008 ha significato solo se si è in presenza di un socio persona fisica con partecipazione qualificata, poiché negli altri casi è indifferente attribuire una riserva prodotta nel 2007 piuttosto che una prodotta successivamente. Ciò induce Assonime a ritenere che nel caso di compagine sociale mista, poniamo un socio qualificato ed una società di capitali, sia necessario applicare la presunzione in oggetto solo alla quota di utili distribuita al socio persona fisica, attribuendo invece al socio società di capitali l'utile così come stabilito nella delibera assembleare. Così, ad esempio, se nella prossima delibera assembleare di approvazione del bilancio si deciderà di distribuire l'utile del 2010 pari a 700.000, in presenza di riserve ante 2008 pari a 500.000, si dovrà segnalare ai soci la seguente attribuzione: a) per il socio qualificato la quota di utili pari a 350.000 viene prelevata dalle riserve ante 2008, mentre per la società la quota di 350.000 viene prelevata effettivamente dall'utile 2010.

#### **Esempio**

Riserve utili vecchi: € 500.000

Riserve utili nuovi: € 700.000

Due soci: persona fisica (50%) e società di capitali (50%)

Distribuzione dividendi: € 700.000

	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RF106 Capitale sociale	1 <b>20.000,00</b>	2 ,00	3 ,00	4 <b>20.000,00</b>
di cui per utili	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
di cui per riserve in sospensione	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
RF107 Riserve di capitale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RF108 Riserve ex art. 170, comma 3	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RF109 Riserve di utili da trasparenza	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RF110 Riserve di utili	1 <b>1.200.000,00</b>	2 ,00	3 <b>700.000,00</b>	4 <b>500.000,00</b>
RF111 Riserve di utili prodotti fino al 2007	1 <b>500.000,00</b>	2 ,00	3 <b>350.000,00</b>	4 <b>150.000,00</b>
RF112 Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RF113 Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RF114 Riserve di utili per contratti di locazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RF115 Riserve in sospensione di imposta	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
RF116 Utile dell'esercizio e perdite	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RF117 Utile dell'esercizio e perdite SIIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

#### ⇒ Utili con tassazione rateizzata

Una problematica non affrontata attiene alla situazione degli utili realizzati entro il 2007, ma la cui tassazione è stata rinviata negli esercizi successivi. Poniamo il caso di una plusvalenza realizzata nel 2007, la cui tassazione per 4/5 avviene nel 2008 ed anni seguenti. L'utile è stato prodotto entro il 2007, ma la tassazione Ires al 33% avviene solo per una quota di un quinto, mentre per il resto la tassazione avviene al 27,5%. Pur avendo stanziato la fiscalità differita passiva (immaginiamo già con l'aliquota del 27,5%) resta il fatto che, sotto un profilo letterale, la distribuzione dell'utile 2007 dovrebbe avvenire con tassazione del 40%, poiché nel D.M. 2 aprile 2008 non vi è traccia di una distinzione tra utili a tassazione immediata ed utili a tassazione differita.

Dal punto di vista sostanziale, però, la tesi secondo cui l'attribuzione della riserva *ante* 2008 generi interamente una fiscalità da dividendo al 40% dell'importo erogato non sembra in linea con la *ratio* della norma, per cui sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore delle Entrate.

### **La compilazione pratica del prospetto**

Le istruzioni alla compilazione precisano che:

- a) la compilazione del prospetto interessa tutte le società di capitali, a prescindere dalle dimensioni e dalle regole di redazione del bilancio (forma estesa o forma abbreviata);
- b) i dati richiesti nei righi intestati alle riserve vanno forniti per "masse", raggruppando, cioè, le poste di natura omogenee anche se rappresentate in bilancio da voci distinte. In caso, infatti, di poste aventi ai fini fiscali natura mista (parte utili e parte capitale), il relativo importo deve essere suddiviso nelle due componenti e riclassificato nei corrispondenti righi;
- c) nella colonna "saldo iniziale" va indicato l'importo della voce come risultante dal bilancio dell'anno precedente, nelle colonne "incrementi" e "decrementi" vanno indicate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, nella colonna "saldo finale" va indicato l'importo derivante dalla somma algebrica delle colonne precedenti.

Vediamo ora nel dettaglio i singoli righi che compongono il prospetto in questione in relazione all'operazione di rivalutazione.

#### ⇒ Capitale sociale (RF 106)

Il primo rigo del prospetto in commento è rivolto ad esprimere la composizione del capitale sociale con 12 campi e precisamente:

- da 1 a 4 la movimentazione intervenuta nel capitale sociale, con la sequenza delineata di fondo/flusso.
- da 5 a 12 un approfondimento delle informazioni precedenti, destinate a dar conto di quale quota del capitale sociale è imputabile (in aumento o decremento) all'utilizzo di riserve di utili (campi da 5 a 8) oppure di riserve in sospensione d'imposta (campi da 9 a 12).

#### ⇒ Riserve di capitale (RF107)



Il saldo attivo da rivalutazione è una riserva di utile o di capitale? La risposta a tale domanda è fondamentale poiché, come detto, il prospetto delle riserve distingue la tipologia delle stesse.

Dal punto di vista civilistico il saldo attivo si atteggia come una riserva di capitale. Non solo perché esso va allocato al capitale sociale, ma perché anche qualora sia allocato nel patrimonio netto come una specifica riserva, la sua dinamica gestionale è la stessa del capitale. Basti pensare alla distribuzione che avviene decorsi novanta giorni dall'iscrizione al registro imprese della delibera, ed in assenza di contestazioni da parte dei creditori, esattamente come avviene in sede di riduzione volontaria del capitale sociale ex art.2482 c.c..

Tuttavia questa conclusione non deve ingannare poiché il prospetto posto in calce al quadro RF assolve a compiti eminentemente fiscali e non civilistici. Ciò significa che in tale prospetto rileva la natura fiscale e non civile della riserva da saldo attivo.

Al riguardo va segnalato che sulla natura fiscale del saldo attivo affrancato, cioè se sia riserva di utili o di capitale si potrebbe discutere, atteso che l'art.47, co.5 del Tuir cita tra le riserve di capitale quelle derivanti da rivalutazione monetaria esenti da imposta. È tuttavia, più convincente assegnare alla riserva in questione la natura di utili per due motivi:



1. in primo luogo la natura di riserva di capitale è condizionata, ex art.47, co.5 del Tuir, al fatto che la rivalutazione monetaria sia esente da imposta, il che non si può dire se è stata versata l'imposta sostitutiva sul maggior valore rivalutato;
2. in secondo luogo è esplicitamente affermato che una volta distribuito il saldo attivo (affrancato o meno) genera utile da partecipazione in capo al socio e quindi assume la natura di riserva di utili.

In definitiva l'esecuzione della rivalutazione con la conseguente emersione del saldo attivo non può interessare il rigo 107, bensì il rigo 110 se il saldo attivo è stato affrancato, o il rigo 115 se non è stato affrancato.

Nella colonna 2 vanno rilevati gli incrementi delle riserve di capitale. Si tratta, ad esempio, dei versamenti in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale eseguiti dai soci. Tali incrementi possono realizzarsi anche tramite rinuncia alla restituzione di precedenti finanziamenti, qualora detta rinuncia sia avvenuta nel corso del 2010.

Nella colonna 3 vanno segnalati i decrementi delle riserve di capitale. Il decremento può essere avvenuto sia per utilizzo della riserva a copertura di perdite, sia per restituzione ai soci. Sul punto, però, va ricordato che ai sensi dell'art.47, co.1 del Tuir, la restituzione ai soci delle riserve di capitali può avvenire solo in assenza di riserve di utili, poiché in caso contrario si presumono distribuiti gli utili anche a fronte di diversa decisione dei soci. Quindi se fosse avvenuta nel 2010 una distribuzione ai soci di riserve di capitali, in presenza di riserve di utili, il rigo da decrementare nel prospetto non sarebbe RF 107, bensì RF 110 ed eventualmente RF 111 se la riserva di utili oggetto di distribuzione per presunzione era stata costituita ante 2008.

#### ⇒ Riserve di utili "generici" (RF110)

Il rigo RF110 va utilizzato per tracciare i movimenti delle riserve di utili, risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione già tassati dalla società e che quindi, se distribuite, sono tassate in capo ai soci percettori. In questo rigo va collocato il saldo attivo da rivalutazione in quanto riserva di utile prodotta nel 2008. Si ipotizza una rivalutazione meramente civilistica, circostanza che comporta il formarsi di un saldo attivo non in sospensione d'imposta.

### Esempio

Una società detiene un immobile strumentale iscritto al valore di € 100.000 al netto degli ammortamenti. La quota relativa al terreno sottostante è valutata in € 20.000. In base a stima peritale emerge che il valore di mercato dell'immobile alla data del 31/12/2008 è di € 200.000, di cui terreno € 50.000 e manufatto € 150.000. Si procede alla rivalutazione del manufatto con un saldo attivo lordo pari a € 150.000 – € 80.000 = € 70.000, ed un saldo attivo lordo riferito al terreno pari a € 50.000 – € 20.000 = € 30.000. Sull'incremento globale pari a € 100.000 viene calcolata la fiscalità differita pari al 31,4% con un saldo attivo netto pari a € 68.600.

Prospetto del capitale e delle riserve		Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RF106 Capitale sociale	1	,00	2	3	4
di cui per utili	5	,00	6	7	8
di cui per riserve in sospensione	9	,00	10	11	12
RF107 Riserve di capitale	1	,00	2	3	4
RF108 Riserve ex art. 170, comma 3	1	,00		3	4
RF109 Riserve di utili da trasparenza	1	,00	2	3	4
RF110 Riserve di utili	1	,00	2	3	4
			<b>68.600</b>		

#### ⇒ Riserve di utili prodotti fino al 2007 (RF111)

In questo rigo, dicono le istruzioni, "va indicata la quota relativa all'ammontare delle riserve alimentate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art.1, co.3, del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 2 aprile 2008".

Il dato è un di cui del rigo sopra. La distinzione tra i due rigi è fondamentale al fine di stabilire l'entità delle riserve, quelle allocate nel rigo RF 110, se distribuite generano imponibile in capo al socio al 49,72%.

⇒ Riserve in sospensione di imposta (rigo RF115)

Sono le riserve che derivano da provvedimenti agevolativi e si caratterizzano per il fatto che il loro utilizzo, di norma, comporta la perdita del regime di sospensione da tassazione con conseguente imposizione. La sospensione può essere essenzialmente di due tipi:

1. "moderata" qualora sia consentito un utilizzo "interno" delle riserve in questione senza la perdita del regime agevolato, ad esempio per copertura perdite o per aumento di capitale sociale;
2. "radicale" quando qualsiasi tipo di utilizzo delle riserve comporta la perdita del regime di sospensione.

La distribuzione della riserva in sospensione ai soci è sempre causa di tassazione della stessa. Nel caso di esecuzione di rivalutazione civilistica e fiscale, il saldo attivo è certamente una riserva in sospensione d'imposta, da iscrivere nel patrimonio netto al netto dell'imposta sostitutiva. A tale riguardo era particolarmente importante che l'Agenzia delle Entrate chiarisse la natura del saldo attivo di rivalutazione che si genera quando la rivalutazione è effettuata solo con una valenza civilistica. In questo caso l'orientamento dominante della migliore dottrina era che la riserva non dovesse assumere lo *status* di riserva in sospensione di imposta ma che fosse, invece, una ordinaria riserva da rivalutazione. Questa tesi è stata confermata dalle Entrate ([C.M. n.11/E/09](#)), ed è stato altresì chiarito che la citata riserva da rivalutazione solo civilistica non deve essere trattata come una riserva di capitale (in tal senso poteva deporre il co.5, dell'art.47 e questa soluzione avrebbe attratto la citata riserva nel rigo RF 107 del prospetto in esame) ma, invece, come un'ordinaria riserva di utili.



## ***Il quadro RV di Unico 2011 ed i casi particolari***

La presenza di disallineamenti tra i valori civili e i valori fiscali di determinati beni diventa sempre più frequente, essendo varie le cause che possono determinare questo effetto. Per l'Amministrazione Finanziaria è di fondamentale importanza monitorare questa differenza, per evitare che siano portati in deduzione dei costi relativi a valori non fiscalmente riconosciuti. Questo compito è assolto dal quadro RV del modello Unico che già dallo scorso anno presenta un minimo *restyling* con istruzioni più dettagliate rispetto alla scarse indicazioni degli anni precedenti.

Prima di analizzare le modalità compilative, tuttavia, risulta di primaria importanza affrontare un problema che sta arrecando qualche incertezza a causa di talune interpretazioni di alcuni Uffici delle Entrate.

È noto che la compilazione del prospetto di raccordo tra valori civili e valori fiscali è adempimento obbligatorio la cui omissione potrà comportare l'irrogazione di sanzioni per violazione formale. Il problema, tuttavia, è capire se dalla omessa compilazione del quadro si possa trarre la conclusione, come affermano taluni Uffici delle Entrate, che l'operazione di conferimento d'azienda, fusione o scissione assume valenza realizzativa e non neutrale. Si tratta di valutare, in altri termini, se l'adempimento è meramente obbligatorio, ovvero se esso è *conditio sine qua non* per ottenere la neutralità dell'operazione. A ben vedere non vi è traccia nel dato normativo che la neutralità sia condizionata dalla compilazione del prospetto RV. La neutralità delle operazioni straordinarie, ma potremmo aggiungere anche di tutte le iscrizioni fiscalmente non rilevanti (ad esempio rivalutazione volontaria), è un principio sancito dal Legislatore indisponibile a scelte da parte del contribuente o valutazioni da parte dell'Ufficio. Il testo letterale dell'art.176, co.1 del Tuir, come del resto le uguali stesure degli artt.172 e 73, lasciano chiaramente intendere che nessuna plusvalenza possa ritenersi fiscalmente realizzata se derivante da una delle operazioni succitate, e ciò a prescindere dalla compilazione del quadro RV. In questo senso si veda l'autorevole pronuncia della Circolare Assonime n.51/08 che al par.1.3.5 afferma:

*“L'eventuale inosservanza dell'onere di redazione del prospetto di riconciliazione, dunque, dovrebbe avere ricadute soltanto sulla società conferitaria, tenuta a tale adempimento e solo, probabilmente, sotto il profilo sanzionatorio.”*

D'altra parte ragionare al contrario significherebbe affermare che le operazioni straordinarie sopra citate non vengono svolte in un regime di neutralità necessaria, bensì si avrebbe un regime di neutralità opzionale: basterebbe non compilare il prospetto RV per ottenere il realizzo fiscale dei nuovi valori iscritti, il che appare, francamente, poco ragionevole.

### **La compilazione del quadro**

In primo luogo viene prevista la necessità di indicare un codice per individuare la causa del disallineamento. Vi sono quattro codici specifici ed uno residuale (5) da utilizzarsi per tutte le altre ipotesi non segnalate, il che chiarisce che il quadro è da compilare per qualunque ipotesi di disallineamento.

Il quadro va compilato in tutti i modelli Unico in cui si registra il disallineamento, mentre l'obbligo cessa dall'esercizio successivo a quello in cui il disallineamento viene meno.

Questo passaggio delle istruzioni è condivisibile nel caso in cui il riallineamento avvenga per versamento d'imposta sostitutiva oppure per decorso dei termini di legge, ma se avviene per cessione del bene, non si vede quale utilità possa avere compilare il quadro nell'esercizio in cui il bene è stato ceduto.

Peraltro le istruzioni sul punto non sono chiarissime, nel senso che si potrebbe intendere che anche nell'anno in cui viene eseguito il riallineamento si debba compilare per l'ultima volta il quadro RV, mentre a parere di chi scrive tale compilazione risulterebbe del tutto inutile.

Vediamo questo esempio.

### Esempio

Nel 2010 viene eseguito un conferimento d'azienda con emersione di plusvalori. Nel modello Unico 2011, quadro RQ, viene eseguito il riallineamento con versamento dell'imposta sostitutiva. Il quadro RV di Unico 2011, periodo d'imposta 2010, deve segnalare il disallineamento dei valori, ma nel modello Unico 2012 per il 2011 non ha molto senso compilare il quadro quando, al 31/12/11, i valori sono riallineati.

Per quanto attiene al raggruppamento dei beni disallineati in categoria, le istruzioni citano quale elemento di sintesi la voce di bilancio, quindi l'esposizione dei disallineamenti sarà corretta se si raggruppano i beni in base alle voci di cui all'art.2424 c.c..

## I casi particolari

### Caso 1

Un primo elemento da segnalare tra i vari casi di disallineamento è l'ipotesi in cui il bene assuma un valore fiscale più elevato rispetto a quello civilisticamente riconosciuto. Il caso non è affatto infrequente, basti pensare alle ipotesi di riscatto dell'immobile da *leasing*: il bene civilisticamente presenta il valore iscritto tra le immobilizzazioni, ma fiscalmente va incrementato di tutte le quote di canone non dedotte poiché riferite al terreno sottostante il fabbricato. Al riguardo le istruzioni sembrano perentorie nell'affermare che la compilazione del quadro RV è da ritenersi necessaria solo quando il bene presenta un valore civile superiore a quello fiscale mentre nulla è detto sul caso opposto.

Si potrebbero citare altri due esempi in cui il valore fiscale può eccedere quello civile:

nel caso di conferimento d'azienda quando il perito svaluta il valore di determinati cespiti



la minusvalenza non è ammessa in deduzione e dal punto di vista fiscale il bene dovrà mantenere il valore originario previa obbligatoria compilazione di un prospetto di riconciliazione (art.176, co.1 del Tuir). Pertanto si ritiene che in questo caso permanga l'obbligo di compilazione del quadro RV nonostante la diversa indicazione delle istruzioni;

nel periodo d'imposta 2013 quando verrà riconosciuta la rivalutazione degli immobili il valore fiscale del bene



dovrà tenere conto dei quattro periodi d'imposta in cui non sono stati possibili gli ammortamenti fiscali. Tale dato, se non indicato nel quadro RV potrebbe essere memorizzato esternamente per consentire, al termine dell'ammortamento civilistico, le opportune variazioni diminutive.

### Caso 2

Un altro caso particolare si manifesta quando il disallineamento avviene tra un bene che civilisticamente presenta un valore positivo mentre fiscalmente esso è negativo. Pensiamo alle ipotesi di conferimento in cui viene trasferito un Patrimonio netto contabilmente negativo che diviene positivo in capo alla conferitaria per effetto

dell'emersione di plusvalenze latenti: in capo alla conferente la partecipazione avrà un valore civile positivo ed uno fiscale negativo che riflette il dato contabile dei beni trasferiti. Ebbene il quadro RV non accetta dati con il segno negativo, e questo elemento si ritiene dovrebbe essere corretto per fugare il dubbio che non possa sussistere un valore fiscale negativo, ma se così fosse si genererebbe un salto d'imposta difficilmente accettabile dall'Agenzia delle Entrate.

### Esempio

Una società ha eseguito un conferimento di ramo d'azienda nel corso del 2010, nel quale è emersa una differenza per beni strumentali (impianti e macchinari) che avevano un valore fiscalmente riconosciuto in capo al soggetto dante causa pari a € 100.000, mentre a seguito dell'operazione di conferimento sono stati iscritti per un valore di € 150.000. Nel corso del 2011 la società ha deciso di versare l'imposta sostitutiva sul disallineamento esistente alla data del 31/12/10. L'ammortamento eseguito con l'aliquota del 10%, pari a € 15.000 è per €10.000 deducibile e per € 5.000 indeducibile. Il disallineamento originario pari a € 50.000 è divenuto € 45.000. Su tale importo viene versata la sostitutiva del 12%, pari a 5.400, la cui prima rata è pari a 1.620.

QUADRO RV									
Saldo iniziale dell'operazione					Causale del conferimento				
		1	Tipo di beni/Voce di bilancio			2	3	4	
		Impianti e macchinari			1	IAS	Valore ante IAS		
		5	6	7	8	9	10		11
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo			
RV1	Valore contabile	150.000,00	,00	15.000,00	135.000,00	,00			,00
	Valore fiscale	100.000,00	,00	10.000,00	90.000,00	,00			

Differenziale tra colonna 8 e colonna 13 = 45.000  
cioè la base imponibile della sostitutiva

### Il quadro RQ del modello Unico 2011

Il quadro RQ, come ogni anno, accoglie le procedure di versamento dell'imposta sostitutiva. Il modello di quest'anno presenta un'unica novità rispetto a quello dello scorso anno: l'abrogazione della sezione dedicata all'imposta sostitutiva per lo scioglimento agevolato della società di comodo. Tale eliminazione ha comportato una diversa numerazione delle sezioni senza che sia mutato alcunché, dal punto di vista compilativo, per le sezioni principali e sotto esaminate, cioè:

- ➔ la sezione dedicata al riallineamento delle deduzioni extracontabili;
- ➔ e quella dedicata al riallineamento da operazioni straordinarie di conferimento d'azienda, fusione e scissione.

### Sezione IV: Riallineamento dei valori da deduzioni extracontabili

Il riallineamento delle deduzioni extracontabili può essere eseguito senza limiti di tempo e quindi anche quest'anno il quadro presenta la possibilità di versare l'imposta sostitutiva e "bloccare" la complessa procedura di riassorbimento naturale delle eccedenze dedotte in anni precedenti.

Naturalmente l'imponibile del versamento "tardivo" sarà il disallineamento esistente al 31/12/10, cioè quello che risulta dopo il parziale riassorbimento avvenuto negli anni precedenti. Più precisamente sarà il disallineamento che risulta avendo stanziato (e non dedotto) la quota d'ammortamento relativa al 2008, 2009 e 2010.

Si pone al riguardo un problema ai fini Irap poiché, come sopra ricordato, negli anni 2008/2010 il disallineamento originale sarà stato riassorbito per importi diversi tra Ires ed Irap. Il punto è stato affrontato dalla [C.M. n.50/08](#) (par. 3.2.1) che indica quale soluzione la necessità di rendere imponibile ai fini Irap la differenza tra il disallineamento Ires, su cui è stata versata la sostitutiva, ed il disallineamento Irap. Tale imponibile concorre in quote costanti fino al 2013 alla formazione dell'imponibile Irap.

In linea generale si ricorda che per riallineare la differenza tra valore civile e valore fiscale dei beni, derivante da deduzioni extracontabili eseguite tramite il quadro EC, si può utilizzare l'art.1, co.48 della L. n.244/07 che dispone la possibilità di affrancamento legata al quadro EC: versando un'imposta sostitutiva la cui aliquota va dal 12% al 16% (questa volta è chiaramente una sostitutiva anche di Irap) sulle eccedenze dedotte negli anni precedenti (colonna 2 del quadro EC), i beni riacquistano il maggior valore civilistico. A tale proposito va segnalato la ripercussione sulle riserve vincolate: esse si affrancano senza dover ricorrere ad alcun versamento ulteriore.

Il decreto del 3/03/08 chiarisce che una volta affrancate le differenze, i beni dovranno essere mantenuti fino all'inizio del quarto esercizio successivo a quello dell'opzione prima di essere ceduti facendo valere il nuovo valore fiscale.

L'imposta sostitutiva è applicabile a scaglioni di differenze che si intende riassorbire quindi, volendo riassumere il meccanismo di applicazione si avrà che:

12%	➔	sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 ml euro;
14%	➔	sulla parte dei maggiori valori da 5 ml euro fino a 10 ml euro;
16%	➔	sulla parte dei maggiori valori oltre a 10 ml euro.

Come si può notare dal testo normativo, emerge con chiarezza che solo sui maggiori valori eccedenti le soglie di 5 ml euro o 10 ml euro va versata l'imposta con l'aliquota superiore.

### Esempio

Ipotizziamo che un bene sia stato acquistato nel 2005 per 100 ed ammortizzato completamente, tramite variazioni diminutive nell'EC per il suo intero importo nel 2007, momento in cui il bene valeva 50 civilisticamente e zero fiscalmente. Nel 2008 è iniziata la fase di riassorbimento naturale con una quota d'ammortamento solo civilistica pari a 10. L'ammortamento civile per gli anni 2008/2010 sarà stato pari a 30, quindi la differenza da assoggettare ad imposta sostitutiva sarà pari a 20.

Ad esempio, riprendendo il caso esposto sopra, il disallineamento Ires è di 20 e quello Irap 25 e la differenza, cioè 5, va imputata in tre quote annuali costanti, cioè 1,66, nell'imponibile Irap a far data dal periodo d'imposta 2011.

La presenza di eccedenze dedotte *extra* contabilmente comporta un adempimento dichiarativo anche ai fini Irap. Il quadro IS, sezione III, presenta un apposito prospetto. Il quadro tende a monitorare la situazione delle società che non hanno versato l'imposta sostitutiva e che quindi gestiscono "a stralcio" il riassorbimento delle deduzioni extracontabili. Nel rigo IS 14 compaiono sei colonne in cui segnalare anzitutto il valore delle deduzioni extracontabili rilevanti ai fini Irap (colonna 1) che residuano alla fine del periodo precedente. Peraltro anche il versamento di imposta sostitutiva va rilevato indirettamente nel rigo (colonna 2), nel senso che va indicato l'ammontare delle eccedenze riassorbite tramite imposta sostitutiva. Se il versamento viene eseguito nel 2011 il dato delle eccedenze sarà quello esistente al 31/12/10.

## Imposta sostitutiva per riallineamento da operazioni straordinarie: la sezione VI del quadro RQ

Il prospetto di quest'anno, come del resto anche quello dello scorso anno, è articolato in due sottosezioni poiché occorre monitorare le operazioni da riallineamento speciale introdotto dall'art.15, co.10 del D.L. n.185/08, oltre a quelle del riallineamento ordinario ex art.176, co.2-ter del Tuir.

<b>A livello interpretativo</b>	su questo argomento, va segnalata la <a href="#">R.M. n.50/10</a> , secondo la quale l'importo riallineabile è la differenza totale tra dato iscritto nell'attivo della società avente causa rispetto al dato iscritto precedentemente dalla società dante causa, e ciò anche se la contropartita della maggiore iscrizione sia rappresentata in parte da una posta del passivo (nel caso specifico si trattava del fondo imposte differite).
<b>Invece a livello normativo</b>	la conversione in legge del decreto Milleproroghe ha portato con sé un'inattesa modifica alla disciplina del riallineamento con imposta sostitutiva, modifica suscettibile di creare un impatto sul modello Unico 2011.

Parliamo del c.d. "riallineamento speciale", cioè il riconoscimento del maggiore valore fiscale derivante da operazioni di conferimento d'azienda, fusione e scissione, per avviamento e marchi tramite versamento di un'imposta sostitutiva del 16%. Il beneficio ritraibile da tale scelta consiste nel fatto che a partire dal secondo esercizio successivo a quello in cui è stata eseguita l'operazione straordinaria, è possibile dedurre la posta riallineata tramite quote di ammortamento più elevate di quelle stanziata a Conto economico. Fino al decreto Milleproroghe la quota era pari ad un nono all'anno, mentre con la modifica richiamata la quota diviene di un decimo all'anno. Questa novità, contenuta nell'art.2, co.59 del citato decreto, è certamente applicabile a tutte le imprese (nonostante l'art.2 sia dedicato agli istituti di credito), poiché essa incide direttamente sull'art.15, co.10 del D.L. n.185/08, la cui applicazione comprende anche le imprese non creditizie (e non IAS *adoption*) come ricordato dalla C.M. n.28/09.

Inoltre la modifica non è destinata solo alle operazioni di riallineamento che saranno eseguite a partire dal 2011 (quindi con versamento di imposta sostitutiva da eseguire al 16/06/11), ma va applicata anche alle operazioni pregresse. In questo senso depone il citato co.59 quando afferma che la norma si applica dal periodo d'imposta 2011, ma rileva ai fini del versamento dell'acconto Ires/Irpef ed Irap relativo al medesimo periodo. Vediamo quali possono essere le situazioni influenzate dalla novità normativa.

### Caso 1

Operazione eseguita nel 2008, imposta sostitutiva del 16% versata nel 2009 su un avviamento generato dall'operazione stessa pari a € 100.000. Nel periodo d'imposta 2009 l'impresa avente causa, se sarà stata acquiescente alle opinabili istruzioni disposte con la C.M. n.28/09 avrà interamente recuperato in aumento la quota d'ammortamento dell'avviamento stanziata a Conto economico (poniamo 1/18 pari a 5.556). Dal 2010 può iniziare a dedurre la quota d'ammortamento sul nuovo valore per un importo pari a 11,111 (di cui 5.556 a Conto economico) e la differenza quale variazione in diminuzione nel modello Unico 2011 per il periodo d'imposta 2010, da segnalare nel rigo RF 54 cod. 99. Si ritiene che per il periodo d'imposta 2010 la deduzione sia confermata nella misura di un nono non potendo la norma retroagire su un periodo d'imposta già chiuso. Per quanto attiene al calcolo dell'acconto per il 2011, l'imponibile determinato con la deduzione di € 11.111 dovrà essere ricalcolato in modo extracontabile, considerando la deduzione di € 10.000. Il maggior imponibile sarà il dato di computo per il versamento dell'acconto, determinato con il metodo storico, sul periodo d'imposta 2011, ferma restando la possibilità (non preclusa dal citato co.59) di ricalcolare l'acconto con il metodo previsionale.

## Caso 2

Operazione eseguita nel 2009. L'imposta sostitutiva sarà stata versata nello scorso mese di giugno 2010 e dal 2011 si inizierà la procedura di ammortamento del nuovo dato fiscalmente riconosciuto. La prima quota d'ammortamento fiscalmente deducibile sarà già calcolata nella misura di un decimo.

Va ulteriormente notato che non è stata in nessun modo modificata la percentuale dell'aliquota dell'imposta sostitutiva per cui il versamento è sempre del 16% del maggior valore. O meglio del differenziale esistente al 31/12 dell'esercizio precedente tra valore civile e valore fiscale di avviamento (o marchi).

Infine va ricordato che l'operazione di riallineamento speciale con imposta sostitutiva del 16%, presenta diverse conseguenze sulla compilazione del modello dichiarativo. Oltre alla variazione diminutiva nel quadro RF, vanno compilati nel periodo d'imposta in cui è versata l'imposta sostitutiva anche:

- il quadro RQ sez VI B (mentre VI A se viene utilizzato il riallineamento ordinario con aliquota dal 12% al 16%)
- il quadro RV che registra il disallineamento esistente al 31/12/10 tra valore civile e valore fiscale del bene (il quadro, nonostante le incerte istruzioni ministeriali, non dovrebbe essere più compilato poiché con il riallineamento viene meno la differenza evidenziata nel quadro stesso)
- il quadro IS del modello Irap (righe 20/22), per indicare la stessa differenza segnalata nel quadro RV, ma aggiungendo il dato relativo al versamento dell'imposta sostitutiva.

Come si diceva in premessa l'esecuzione di operazioni straordinarie genera riflessi dichiarativi anche nella dichiarazione Irap, autonomi rispetto alla dichiarazione dei redditi. Infatti nel quadro IS del modello Irap vi è una sezione, la V che riguarda appunto i conferimenti d'azienda, le fusioni e le scissioni. Per capire il motivo per cui è stato introdotto questo quadro bisogna ricordare che dal 2008 i soggetti che adottano la base imponibile di cui all'art.5 del D.Lgs. n.446/97 determinano l'imposta dovuta assumendo direttamente i dati del bilancio quali rilevanti anche per l'individuazione del valore della produzione netta. I maggiori ammortamenti derivanti dalla rivalutazione eseguita a seguito delle citate operazioni straordinarie non sono deducibili ai fini Irap (C.M. n.57/E/08), pertanto essi vanno indicati tra le variazioni in aumento del quadro IC. L'introduzione del quadro IS, sezione V, serve anche per controllare se questo adempimento è stato correttamente eseguito. Infatti in tale sezione vanno esposti i differenti valori dei beni, rilevando il dato in capo al soggetto dante causa (cioè l'ultimo valore di bilancio prima della esecuzione dell'operazione, rigo IS 21) ed il primo valore iscritto nella contabilità della società avente causa (rigo IS 22). Il quadro va compilato per tutti gli esercizi in cui persiste tale differenza e quindi la sezione V del modello Irap può dirsi speculari al quadro RV del modello Unico SC. La sezione accoglie anche una colonna per evidenziare l'eventuale differenza sottoposta al versamento di imposta sostitutiva, ricordando che qualora il versamento sia eseguito, dall'esercizio stesso avviene il riallineamento per cui nel modello relativo al successivo periodo d'imposta non dovrà più essere compilata la sezione V.





## **La compilazione del quadro RW in Unico 2011**

Il quadro RW interessa tutti i contribuenti residenti (non solo gli italiani, dunque) che hanno disponibilità, finanziarie o patrimoniali, al di fuori dei confini nazionali, a prescindere:

- ➔ dalla modalità con cui le stesse si sono formate;
- ➔ dalla circostanza che tali capitali siano legittimamente detenuti essendo il frutto di redditi regolarmente dichiarati in Italia o percepiti durante la permanenza all'estero ed ivi tassati in forza delle relative disposizioni.

Devono compilare il quadro RW anche i lavoratori dipendenti in Italia che solitamente non sono interessati da fenomeni evasivi (se ad esempio detengono all'estero conti correnti per i figli ivi residenti, case o multiproprietà in vacanza, etc.), nonché gli stranieri residenti che presentano la dichiarazione in Italia (si pensi a tutti coloro che inviano all'estero i propri averi utilizzando i canali bancari – essendo dunque tracciati – e che magari richiedono in tal modo anche il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia riferiti a familiari residenti nel Paese di origine, possibilità offerta dalla C.M. n.18/E/09).

L'importanza del quadro RW è sottolineata non soltanto dal clamore suscitato dallo scudo fiscale, ma da un insieme di ulteriori valutazioni, di seguito sinteticamente riportate:

- ➔ una maggiore attenzione da parte dell'Amministrazione Finanziaria verso la detenzione di capitali all'estero, tant'è che sono state formate specifiche *task force* tese ad indagare in tal senso;
- ➔ l'incremento delle sanzioni previste per le omesse compilazioni del quadro RW, che relativamente alle sezioni II e III sono raddoppiate e pari al 10% degli importi non indicati, senza considerare che per i capitali detenuti nei Paesi *black list*, la cui origine non è giustificata, l'omessa o infedele dichiarazione è sanzionata in misura doppia (dunque pari rispettivamente, al 240%-480% e al 200%-400%);
- ➔ il raddoppio dei termini per le irrogazioni delle sanzioni sugli accertamenti effettuati nei confronti dei contribuenti che detengono capitali nei Paesi *black list*, operato in forza del D.L. n.194/09;
- ➔ la notevole mole di informazioni a disposizione del Fisco, soprattutto in riferimento al canale bancario. Questo aspetto espone notevolmente al rischio sanzionatorio proprio i contribuenti "onesti", ossia coloro che non evadono e che, in totale buona fede, inviano all'estero propri capitali magari non essendo a conoscenza degli obblighi di monitoraggio. Un esempio in tal senso è giunto proprio in occasione dello scudo fiscale, laddove l'Amministrazione Finanziaria ha inviato una sorta di "sollecito" a verificare l'opportunità di "scudare" ai soggetti che avevano effettuato operazioni verso l'estero per importi superiori a €50.000;
- ➔ i nuovi chiarimenti da parte del Fisco, che in occasione dello scudo fiscale hanno sciolto diversi dubbi in ordine alla compilazione del quadro RW, il più importante dei quali riguarda, senza dubbio, gli immobili, che a partire da Unico 2010 (e dunque a maggior ragione in Unico 2011) devono essere obbligatoriamente indicati nella sezione II, a prescindere dalle modalità di tassazione, o meno, nel Paese in cui sono situati.

### **I soggetti obbligati alla compilazione**

Non sono affatto mutate le condizioni di compilazione delle tre sezioni del quadro RW, pur se si è assistito ad una semplificazione dei codici da utilizzare nei diversi riquadri.

## L'obbligo di monitoraggio sussiste per i seguenti contribuenti che siano residenti in Italia:

- ➔ le persone fisiche, comprese quelle che esercitano un'attività d'impresa agricola o commerciale in regime di contabilità ordinaria e sono soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali;
- ➔ gli enti non commerciali (inclusi i *trust* che non svolgono attività commerciali);
- ➔ le società semplici ed equiparate;
- ➔ i contribuenti che per il tramite di interposta persona possiedano attività all'estero<sup>2</sup>.

Si rammenta, inoltre, che i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, perché titolari unicamente di redditi esenti o di redditi di lavoro dipendente o assimilato già assoggettato a tassazione dal sostituto d'imposta, o perché hanno presentato il Modello 730, devono comunque presentare il quadro RW per quanto riguarda i propri investimenti all'estero, rispettando le modalità e i termini previsti per la dichiarazione dei redditi 2011 e procedendo alla sola compilazione del frontespizio del modello UNICO.

Si precisa che il modulo RW deve essere presentato sempre con riferimento all'intero anno solare. Tale criterio vale in tutte le ipotesi di frazionamento dell'esercizio sociale, liquidazione e trasformazione di società semplici ed equiparate, come precisato dalla C.M. n.108/96 secondo cui:

*“Nel caso di un'associazione tra professionisti che viene posta in liquidazione nel corso del periodo d'imposta ed è tenuta alla presentazione di una dichiarazione dei redditi per il periodo che va dall'inizio del periodo d'imposta alla data di messa in liquidazione ed una dichiarazione per il periodo che va da quest'ultima data alla fine del periodo d'imposta, il modulo RW deve essere presentato o spedito - con riferimento all'intero periodo d'imposta - autonomamente rispetto alle dichiarazioni dei redditi relative a ciascuno dei due periodi”.*

## I soggetti esclusi

### I soggetti esclusi sono:

- ➔ le società commerciali, di capitali o di persone;
- ➔ gli enti pubblici e gli altri soggetti indicati nell'art. 74, co. 1 del Tuir
- ➔ i non residenti in Italia;

➔ coloro che hanno effettuato lo scudo fiscale, ovviamente limitatamente ai beni scudati. In particolare, tutti i soggetti che hanno fatto ricorso al rimpatrio, anche giuridico, non dovranno più utilizzare il quadro RW<sup>3</sup>. Chi, invece, si è avvalso della regolarizzazione deve sostanzialmente tenere conto dell'anno in cui ha effettuato lo scudo fiscale. Infatti, chi ha “regolarizzato” entro il 15 dicembre 2009 è stato esonerato limitatamente ad Unico 2010, dovendo riprendere il monitoraggio in Unico 2011. Dunque tale dichiarazione dei redditi rappresenta per la prima volta l'obbligo dichiarativo dei beni regolarizzati nel 2009. Chi, di contro, ha “regolarizzato” entro il 28 febbraio 2010 o entro il 30 aprile 2010 è

<sup>2</sup> In merito, la C.M. n.45/10 rammenta le situazioni di attività formalmente intestate ad un trust (richiamando, altresì, le esemplificazioni contenute nella C.M. n.43/09).

esonerato relativamente sia ad Unico 2010 che ad Unico 2011, dovendo provvedere alla compilazione del quadro RW a partire da Unico 2012<sup>4</sup>. È evidente comunque che laddove lo scudo fiscale non si fosse perfezionato, come ad esempio nel caso di non risoluzione delle cause ostative, l'obbligo di compilazione del quadro RW rimane intatto;

⇒ i dipendenti che prestano in via continuativa attività lavorative presso la Commissione Europea ed altri organismi comunitari e internazionali e la cui residenza è stabilita in Italia *ex lege*, nonché i dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all'estero per motivi di lavoro per i quali sia prevista la notifica alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari. Detti soggetti sono esonerati da ogni adempimento in termini di monitoraggio in relazione a qualsiasi disponibilità detenuta all'estero, sia finanziaria che patrimoniale<sup>5</sup>.

⇒ coloro che sono annoverabili tra i *c.d. "frontalieri"*, ma limitatamente alle disponibilità finanziarie e patrimoniali detenute nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa<sup>6</sup>, ovvero il personale diplomatico. Al fine di individuare correttamente il momento in cui va verificato il presupposto soggettivo di esonero con riferimento alla condizione di "diplomatico" o di "frontaliere", è intervenuta la R.M. n.128/10, secondo cui la condizione soggettiva deve innanzitutto sussistere alla data del 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento. In sostanza a tale data il lavoratore "pubblico" non deve essere rientrato in Italia e il dipendente "privato" deve ancora prestare la propria attività lavorativa in una zona di frontiera o in un Paese limitrofo. Inoltre, si ritiene che tali condizioni debbano essere caratterizzate da un elemento di continuità non essendo sufficiente, ai fini dell'esonero dagli obblighi di monitoraggio, che la condizione di lavoratore all'estero sia verificata esclusivamente al termine del periodo d'imposta. A tal fine, l'attività lavorativa può considerarsi prestata all'estero in via continuativa qualora sia svolta per un numero di giorni maggiore di 183 nell'arco dell'anno. Ai fini del calcolo dei giorni, il periodo da considerare non deve necessariamente risultare ininterrotto essendo sufficiente che il soggetto presti la propria attività all'estero per più di 183 giorni nel periodo d'imposta;

⇒ i residenti nel comune di Campione d'Italia, non tenuti a compilare RW in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elveticici in base alle disposizioni valutarie specificamente riferite al predetto territorio (C.M. n.43/09).

## Le cause oggettive di compilazione

L'obbligo di compilazione sussiste se:

⇒ **sezione I di RW** (esclusi i trasferimenti estero su estero) - sono stati effettuati trasferimenti (non al seguito) da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti in Italia, senza l'intervento di intermediari residenti, per un importo complessivo superiore a €10.000. In sostanza la sezione I è compilata di rado, dovendosi verificare contemporaneamente le seguenti condizioni:

<sup>3</sup> Ciò a condizione che, come specificato nella C.M. n.45/10, le attività rimpatriate siano detenute in Italia ovvero siano oggetto di deposito, custodia, amministrazione o gestione presso un intermediario residente. In sostanza, se l'attività rimpatriata è poi successivamente riportata all'estero, è evidente che l'obbligo di monitoraggio torna a sussistere.

<sup>4</sup> Una situazione particolare risolta dalla C.M. n.45/10 riguarda l'ipotesi di sussistenza delle cause ostative. In tale evenienza, infatti, lo scudo deve essere perfezionato entro il 31 dicembre 2010 mediante la risoluzione di dette cause ostative ed il completamento delle procedure richieste dalla norma. In sostanza, una regolarizzazione effettuata nel 2009, ma perfezionata nel 2010, conduce ad un esonero di compilazione dal quadro RW anche in Unico 2011.

<sup>5</sup> La norma, dunque, ha superato i chiarimenti contenuti nelle C.M. n.43/09 e n.11/10, che limitavano tale esonero dal quadro RW solo ai conti correnti su cui confluivano gli stipendi e gli altri emolumenti. In sostanza, detti soggetti a prescindere dallo Stato estero in cui detengono investimenti e indipendentemente dalla tipologia degli stessi (dunque anche titoli, immobili, barche, etc.), non devono compilare RW. Ovviamente, eventuali redditi connessi alle disponibilità estere devono comunque essere dichiarati in Unico.

<sup>6</sup> In sostanza, ciò vuol dire che il "frontaliere" che si reca in Francia è esonerato dal compilare RW per le disponibilità sia finanziarie che patrimoniali che detiene in questo Paese, ma se al contempo ha altre disponibilità altrove, ad esempio in immobile in Spagna, dovrà compilare il modello RW in riferimento a tali altre disponibilità.

- ➔ i trasferimenti devono avvenire senza l'intervento dell'intermediario residente; non deve trattarsi di trasferimenti estero su estero;
- ➔ non rilevano i trasferimenti mediante trasporto al seguito; sono monitorate le spese correnti e i trasferimenti per altri motivi;
- **sezione II di RW** - sono stati detenuti al termine del periodo d'imposta investimenti all'estero o attività di natura finanziaria per un ammontare superiore a 10 mila euro suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia. Il quadro deve essere compilato anche in assenza di movimenti;
- **sezione III di RW** - sono stati effettuati trasferimenti da, verso e sull'estero aventi ad oggetto attività e investimenti all'estero, di importo superiori a 10 mila euro, anche se alla fine dell'anno non si detengono tali attività e investimenti. Vanno considerati anche i trasferimenti tra soggetti diversi o la modifica qualitativa dell'attività detenuta.

Inoltre, le sezioni II e III devono essere compilate indipendentemente dall'origine delle attività e investimenti e dall'eventuale intervento di un intermediario residente.

L'obbligo di compilazione del quadro RW, in sostanza, sussiste nell'ipotesi di detenzione di attività, finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Come precisato dalla [C.M. n.45/10](#), qualora sul bene sussistano **più diritti reali**, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all'effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà. Ciò in quanto sia la titolarità del diritto di usufrutto che della nuda proprietà sono in grado di generare redditi di fonte estera. Se le attività finanziarie o patrimoniali **sono in comunione o cointestate**, l'obbligo di compilazione del modulo RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento al valore relativo alla propria quota di possesso. In particolare, il monitoraggio è riferito alla sola quota di propria competenza qualora l'esercizio dei diritti relativi all'intero bene richiede un analogo atto di disposizione da parte degli altri cointestatari (ad esempio, azioni in comunione, immobili in comproprietà).

Il documento di prassi, inoltre, sottolinea come per effetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. Conseguentemente, in caso di attività finanziarie o patrimoniali cointestate, il modulo RW deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento all'intero valore delle attività (e non limitatamente alla quota parte di propria competenza) qualora questi abbia la disponibilità piena delle stesse. È il caso, ad esempio, del conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi. Analoghe conseguenze si determinano in caso di conto corrente estero intestato ad un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente. In tal caso, secondo l'A.F., anche il delegato è tenuto alla compilazione del modulo RW per l'indicazione dell'intera consistenza del conto corrente detenuto all'estero e dei relativi trasferimenti qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell'intestatario. In occasione del *telegisco*, a specifica domanda<sup>7</sup> riguardante l'obbligo di monitoraggio anche per gli amministratori di società che hanno la possibilità di movimentare conti all'estero, l'Amministrazione Finanziaria ha precisato che:

*“è da ritenersi esclusa, in sostanza, l'esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell'ipotesi in cui il soggetto che ha la disponibilità dell'attività estera possa esercitare esclusivamente un mero potere dispositivo in ordine alle predette attività in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario. È il caso, ad esempio, degli amministratori che hanno il potere di firma su conti correnti della società in uno Stato estero e che hanno la possibilità di movimentare i capitali pur non essendo beneficiari dei relativi redditi”.*

<sup>7</sup> Al momento tale chiarimento ancora non è stato incluso in un documento ufficiale di prassi.

## I casi di esonero oggettivo

### ⇒ Scudo fiscale

In precedenza si è fatto riferimento, in ambito soggettivo, a coloro che hanno effettuato lo scudo fiscale: in tale sede, ovviamente, si ribadisce che le disponibilità all'estero oggetto di rimpatrio, anche giuridico, non devono mai più essere indicate nel quadro RW (a condizione che non siano nuovamente condotte all'estero), mentre i beni oggetto di regolarizzazione, se lo scudo si è concluso senza cause ostative nel corso del 2009, devono essere indicate nel quadro RW.

### ⇒ Conti correnti all'estero

Non sussiste l'obbligo del monitoraggio fiscale per i conti correnti all'estero rispetto ai quali i soggetti detentori hanno dato disposizione all'istituto estero di bonificare automaticamente gli interessi maturati sul conto estero ad un conto italiano, dando specificazione nella causale dell'ammontare lordo e dell'eventuale ritenuta applicata all'estero, in modo che la banca italiana sia in grado di operare la ritenuta in ingresso sull'ammontare lordo degli interessi<sup>8</sup>. La C.M. n.45, peraltro, precisa che tale disposizione può essere resa dal contribuente anche nell'ipotesi di un conto corrente infruttifero nel presupposto che l'incarico può avere ad oggetto i proventi che dovessero maturare in futuro per effetto, ad esempio, di modifiche contrattuali successivamente intervenute. Inoltre, non vi è obbligo di monitoraggio anche per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, stipulati con un'impresa di assicurazione non residente, qualora il contratto sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano a cui sia stato conferito anche l'incarico di incassare i proventi derivanti da tali contratti (R.M. n.394/E/02).

### ⇒ Intermediari

Sussiste l'esonero dalla compilazione del quadro RW anche nel caso di attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione ad un intermediario finanziario residente, nonché nell'ipotesi di contratti produttivi di reddito di natura finanziaria conclusi attraverso l'intervento di intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti.

Proponiamo, di seguito, alcuni casi concreti di compilazione del Modulo RW.

#### **Esempio 1**

##### **Apertura di c/c**

Invio nel 2010 di 30 mila euro all'estero per apertura di conto corrente. In sezione II, RW4, si segnala la consistenza di €30.000 al 31 dicembre (in particolare, in colonna 1 si indica il codice dello Stato estero), in colonna 2 il codice dell'operazione (1 – conto corrente) e in colonna 3 l'importo del conto (saldo al 31/12). La colonna 4 si barra se l'attività finanziaria all'estero è infruttifera. In sezione III, RW10, si segnala il flusso di denaro verso l'estero pari a €30.000 (in particolare si indicano il codice Stato estero; il tipo di trasferimento 2 (dall'Italia verso l'estero); il codice operazione: 1; in colonna 4 gli estremi di identificazione della banca italiana da cui provengono le somme; in colonna 6: il numero del c/c italiano utilizzato e nelle colonne 7 e 8: la data e l'importo dell'operazione.

<sup>8</sup> C.M. n.54/E/02, concetto ribadito dalla C.M. n.45/E/10.

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2010		Codice Stato estero	Codice operazione	Importo	Vedere istruzioni
RW4	1	2	1	30.000,00	4 <input type="checkbox"/>
RW5	1	2		,00	4 <input type="checkbox"/>
RW6	1	2		,00	4 <input type="checkbox"/>
RW7	1	2		,00	4 <input type="checkbox"/>
RW8	1	2		,00	4 <input type="checkbox"/>
RW9	1	2		,00	4 <input type="checkbox"/>

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2010		Codice Stato estero	Tipo trasferimento	Codice operazione	Codice ABI/CAB	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT	Importo
RW10	1	2	1	4	5	8	30.000,00
		Numero del conto corrente		Data		Importo	
		6	7 giorno mese anno		8		
RW11	1	2	3	4	5	8	,00
		6	7		8		

**Dati banca italiana**

### Esempio 2

#### Disponibilità varie all'estero e flussi da monitorare

- ➔ Detenzione all'estero a fine anno di:
- ➔ multiproprietà di €8.000,00;
- ➔ conto bancario di €5.000,00;
- ➔ flussi effettuati in corso d'anno:
- ➔ invio €6.000,00 all'estero;
- ➔ rientro di €5.000,00 in Italia.

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2010		Codice Stato estero	Codice operazione	Importo	Vedere istruzioni
RW4	1	2	15	8.000,00	4 <input type="checkbox"/>
RW5	1	2	1	5.000,00	4 <input type="checkbox"/>
RW6	1	2		,00	4 <input type="checkbox"/>
RW7	1	2		,00	4 <input type="checkbox"/>
RW8	1	2		,00	4 <input type="checkbox"/>
RW9	1	2		,00	4 <input type="checkbox"/>

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2010		Codice Stato estero	Tipo trasferimento	Codice operazione	Codice ABI/CAB	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT	Importo
RW10	1	2	1	4	5	8	6.000,00
		Numero del conto corrente		Data		Importo	
		6	7 giorno mese anno		8		
RW11	1	2	1	3	4	5	5.000,00
		6	7		8		

**Dati banca italiana**

### Esempio 3

#### Finanziamenti infruttiferi

Conto corrente con disponibilità di €16.000, rientro in Italia di €8.000 e utilizzo per spese correnti mediante carte di credito per € 3.000. Interessi pari a €200. Saldo finale pari a €5.200. Esistenza di un finanziamento infruttifero pari a €6.000.

In dichiarazione si compila RW, sezione II, evidenziando il conto corrente pari a €5.200 (gli interessi di € 200 devono essere dichiarati nel quadro RM di Unico) ed il finanziamento infruttifero pari a €6.000 (si barra la casella di colonna 4). Ciò in quanto l'A.F., nella C.M. n.49/09, ha ritenuto necessario monitorare anche il finanziamento infruttifero, attesa l'astratta produttività di redditi di capitale e di redditi finanziari di fonte estera; non si compila la sezione III. Infatti, il rientro in Italia è inferiore alla soglia di €10.000, mentre le spese correnti non devono essere monitorate.

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2010	Codice Stato estero	Codice operazione	Importo	Vedere istruzioni
RW4	1	2 <b>14</b>	3 <b>6.000</b> ,00	4 <input checked="" type="checkbox"/>
RW5	1	2 <b>1</b>	3 <b>5.200</b> ,00	4 <input type="checkbox"/>
RW6	1	2	3 ,00	4 <input type="checkbox"/>
RW7	1	2	3 ,00	4 <input type="checkbox"/>
RW8	1	2	3 ,00	4 <input type="checkbox"/>
RW9	1	2	3 ,00	4 <input type="checkbox"/>

#### Esempio 4

##### Immobili cointestati ai coniugi

I coniugi Rossi detengono in comunione un immobile sito in Inghilterra dal costo storico di €400.000. Si ricorda come per le attività estere diverse da quelle finanziarie, non si compila mai la colonna 4, anche se le attività patrimoniali sono infruttifere.

In sede di dichiarazione ognuno di loro procederà alla compilazione di RW nel modo seguente:

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2010	Codice Stato estero	Codice operazione	Importo	Vedere istruzioni
RW4	1	2 <b>15</b>	3 <b>200.000</b> ,00	4 <input type="checkbox"/>

#### Esempio 5

##### Conto corrente intestato ad entrambi i coniugi

I coniugi Rossi detengono un c/c cointestato in una banca inglese ove vi è accreditato un importo pari ad € 35.000. Entrambi i coniugi dovranno procedere, nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, alla compilazione della sezione II indicando l'intera giacenza del c/c.

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2010	Codice Stato estero	Codice operazione	Importo	Vedere istruzioni
RW4	1	2 <b>1</b>	3 <b>35.000</b> ,00	4 <input type="checkbox"/>

#### Esempio 6

Riprendendo l'esempio precedente, ipotizziamo che nel corso del 2010 siano stati bonificati ulteriori €20.000 in modo tale che la giacenza a fine anno ammonti ad €55.000. In questo caso, poiché lo *stock* viene monitorato in valori assoluti, si ritiene corretto fare altrettanto anche per i flussi dell'anno.

Ne deriva che entrambi i coniugi dovranno compilare il quadro RW nel seguente modo:

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2010

	Codice Stato estero	Codice operazione	Importo	Vedere istruzioni
RW4	1	2 <b>1</b>	3 <b>55.000,00</b>	4 <input type="checkbox"/>
RW5	1	2	3 ,00	4 <input type="checkbox"/>
RW6	1	2	3 ,00	4 <input type="checkbox"/>
RW7	1	2	3 ,00	4 <input type="checkbox"/>
RW8	1	2	3 ,00	4 <input type="checkbox"/>
RW9	1	2	3 ,00	4 <input type="checkbox"/>

Dati banca italiana

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2010

	Codice Stato estero	Tipo trasferimento	Codice operazione	Codice ABI/CAB	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT	Importo
RW10	1	2 <b>2</b>	3 <b>1</b>	4	5	8 <b>20.000,00</b>
		Numero del conto corrente		Data		Importo
		6		7 giorno mese anno		8
RW11	1	2	3	4	5	8 ,00
		6		7		8

EUROCONFERENCE  
EDITORE



# E-BOOK UNICO 2011, QUADRO RW

ESEMPI DI COMPILAZIONE E CASI CRITICI

**AUTORE:**  
Maurizio Tozzi

**EDIZIONE:**  
Aprile 2011

**PREZZO:**  
**€ 12,50 + IVA 20%**

VISUALIZZA L'INDICE

ACQUISTA IL TESTO SUL SITO

Tutti i prodotti editoriali sono acquistabili direttamente con **carta di credito**



Gruppo  
**EUROCONFERENCE**  
costruiamo competenze





### Con il “Decreto Sviluppo” prove di rilancio dell’economia

Con un pacchetto di misure approvate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 maggio scorso il Governo tenta la scossa all’economia italiana. Il provvedimento contiene una serie di disposizioni finalizzate alla semplificazione dei rapporti fra lo Stato ed i contribuenti con l’intenzione, in generale, di ridurre il peso della burocrazia sulle imprese e sul lavoro autonomo.

Nella parte relativa alla semplificazione fiscale, alla quale è dedicato interamente l’articolo 7 dello [schema di decreto](#), vengono previste tutta una serie di disposizioni la cui finalità è alleggerire alcuni degli adempimenti fiscali gravanti sui contribuenti.

Tra le misure fiscali di maggior peso si segnala l’attenuazione degli effetti degli accertamenti esecutivi in caso di contestazione da parte del contribuente e presentazione della relativa domanda di sospensione giudiziale. Importanti anche le semplificazioni in tema di “spesometro” con l’esclusione dall’obbligo di segnalazione delle operazioni superiori a € 3.000 effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito, *bancomat*, etc.).

Tra le altre misure di carattere non tributario contenute nel decreto sviluppo meritano di essere segnalate le opportunità offerte in tema di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile (articolo 8), quelle in materia di *privacy* (articolo 6).

Nel presente lavoro analizzeremo, in sintesi, le principali disposizioni, di carattere tributario e non, contenute nello schema di decreto.

#### AGEVOLAZIONI

##### Credito di imposta per la ricerca scientifica

*“È istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Università ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze”.*  
(omissis)

**Art.1**

Viene istituito in via sperimentale, per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Le tipologie di intervento agevolabili sono individuate negli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

Il credito d’imposta spetta in tre quote annuali a decorrere da ciascuno dei predetti anni 2011 e 2012 e compete nella misura del 90% della spesa incrementale di investimento rispetto alla media dei medesimi investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010, se lo stesso è commissionato a Università ed enti pubblici di ricerca. Non concorre alla formazione del reddito e alla base imponibile dell’Irap. Il presente beneficio assorbe il precedente credito d’imposta, ex art.1, co.25 della L. n. 220/10.

## Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno

*"In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno... (omissis)... viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".*  
(omissis)

**Art.2**

È concesso un credito d'imposta per ogni nuovo lavoratore assunto stabilmente in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia. I beneficiari sono tutti i datori di lavoro, compresi quelli che operano nel settore agricolo, che nei 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, rispetto alla media degli occupati nei 12 mesi precedenti. Il *bonus* è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione se il lavoratore assunto è "svantaggiato" e nei 24 mesi successivi se il lavoratore è "molto svantaggiato" (cioè privo di lavoro da almeno ventiquattro mesi). Per quantificare il credito d'imposta spettante occorre verificare la differenza fra: il numero dei lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

## SEMPLIFICAZIONE FISCALE

### Accessi, ispezioni e verifiche

*"Esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese".*

**Art.7,  
co.1,  
lett. a)**

Prende corpo il "bon ton" delle verifiche fiscali attraverso una serie di disposizioni che tendono a ridurre l'impatto ed il peso degli accessi in azienda. Al fine di evitare più accessi da parte di enti diversi la norma propone l'unificazione delle verifiche e una cadenza al massimo semestrale. Per limitare al minimo i disagi la norma chiede anche ai militari della Gdf di eseguire gli accessi in borghese anziché in divisa (salvo ovviamente casi particolari).

### Comunicazione dati detrazioni per carichi famiglia

*"Abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati".*

**Art.7,  
co.1,  
lett. b)**

Sparisce l'obbligo della comunicazione annuale del dipendente o pensionato al proprio sostituto d'imposta in materia di detrazione per carichi familiari. Una volta effettuata, tale comunicazione resterà valida di anno in anno in assenza di variazioni nelle condizioni e nei presupposti per le detrazioni stesse. L'eventuale omissione della comunicazione di variazione delle condizioni da parte del contribuente verrà sanzionata.

<b>Detrazione 36% ristrutturazioni edilizie</b>	
<i>“Abolizione di comunicazioni all’Agenzia delle Entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per cento”.</i>	<b>Art.7, co.1, lett. c)</b>
Scompare l’obbligo della comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate per poter usufruire della detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia. Sarà sufficiente la comunicazione di inizio lavori al Comune competente e l’indicazione nella dichiarazione dei redditi degli estremi della stessa, per poter usufruire delle detrazioni in oggetto.	
<b>Contabilità semplificata</b>	
<i>“I contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l’intero costo, per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d’imposta in cui ricevono la fattura”.</i>	<b>Art.7, co.1, lett. d), i)</b>
<i>“Estensione del regime di contabilità semplificata a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di ricavi per le altre imprese”.</i>	
I contribuenti in contabilità semplificata potranno dedurre le spese di importo non superiore a € 1.000 nell’esercizio di ricezione della fattura d’acquisto indipendentemente dalla competenza economica del costo. Si ampliano i volumi annui di ricavi per essere ammessi al regime contabile semplificato ai fini delle imposte dirette. Non è chiaro se l’estensione possa esplicare effetti anche per l’iva.	
<b>Spesometro</b>	
<i>“Abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d’importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat”.</i>	<b>Art.7, co.1, lett. e)</b>
Si attenuata la morsa del c.d. “spesometro”. Sparisce l’obbligo della comunicazione telematica prevista dall’art.21 del D.L. n.78/10 per gli acquisti effettuati tramite pagamento con mezzi “tracciabili” che il provvedimento individua nelle carte di credito, carte prepagate e <i>bancomat</i> . Stando al tenore letterale della disposizione i pagamenti effettuati con altri mezzi bancari, quali ad esempio gli assegni di conto corrente, continuerebbero invece ad essere soggetti all’obbligo della comunicazione telematica annuale	
<b>Comunicazione dati già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria</b>	
<i>“I contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni”.</i>	<b>Art.7, co.1, lett. f)</b>
Ribadito nuovamente il concetto già contenuto nell’art.6, co.4, dello Statuto del contribuente, ovvero: al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria o di altre Pubbliche Amministrazioni.	
<b>Richieste di rimborso – modificabilità</b>	
<i>“La richiesta per rimborso d’imposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere mutata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa”.</i>	<b>Art.7, co.1, lett. g)</b>

<p>Lo schema di decreto legge introduce la possibilità per il contribuente di rettificare l'originaria scelta relativa al rimborso di un credito d'imposta trasformandola, nei 120 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, in una richiesta di compensazione del credito stesso.</p> <p>La possibilità di mutamento dell'originaria scelta effettuata dal contribuente dovrà essere introdotta nell'ordinamento attraverso una modifica normativa dell'art.2 del DPR n.322/98. Tenuto conto dell'ambito normativo si tratta di una disposizione che riguarda sia le dichiarazioni dei redditi che quelle valide ai fini dell'Irap.</p>	
<b>Scadenze fiscali – proroga</b>	
<p><i>“I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”.</i></p>	<b>Art.7, co.1, lett. h)</b>
<p>La norma introduce la tempestività dei versamenti effettuati dai contribuenti il primo giorno lavorativo successivo a quello originario di scadenza nelle ipotesi in cui lo stesso cada di sabato o in un altro giorno festivo. In sostanza viene equiparato il sabato ad un giorno festivo per quanto attiene alla scadenza dei versamenti.</p>	
<b>Scheda carburanti – semplificazione</b>	
<p><i>“Abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate”.</i></p>	<b>Art.7, co.1, lett. l)</b>
<p>Quando il contribuente effettua rifornimenti di carburante attraverso pagamenti “tracciabili” (carte di credito, di debito e prepagate) non è più obbligato alla compilazione della scheda carburanti ai fini della deducibilità dei costi e della detrazione dell'iva relativa.</p>	
<b>Accertamenti esecutivi</b>	
<p><i>“Attenuazione del principio del “solve et repete”. In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno”.</i></p>	<b>Art.7, co.1, lett. m)</b>
<p>Se a fronte di un accertamento esecutivo il contribuente presenta ricorso ed istanza di sospensione giudiziale ex art.47 del D.Lgs. n.546/92, l'esecuzione delle somme dovute resta “congelata” fino alla decisione della CTP in ordine all'istanza di sospensione stessa e comunque fino al 120° giorno dalla presentazione dell'istanza di sospensione. Si tratta di una disposizione attesa dai contribuenti soprattutto in vista dell'imminente debutto dei nuovi avvisi di accertamento Iva e dirette aventi valore di titolo esecutivo. A questo proposito il decreto sviluppo prevede anche che il valore di titolo esecutivo dovrà essere assegnato agli accertamenti “emessi” a partire dal 1° luglio 2011 anziché “notificati” da tale data.</p>	
<b>Riscossione contributi previdenziali</b>	
<p><i>“Per favorire la tutela dei propri diritti da parte dei contribuenti, semplificazioni in tema di riscossione di contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi”.</i></p>	<b>Art.7, co.1, lett. n)</b>
<p>Si prevede una procedura velocizzata per la riscossione dei contributi previdenziali dovuti a seguito del controllo delle dichiarazioni dei redditi. Previsto un passaggio di consegne fra Agenzia delle Entrate e Inps che potrà utilizzare la nuova procedura dell'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.</p>	

Rateizzazione debiti tributari	
<i>“Abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata”.</i>	<b>Art.7, co.1, lett. o)</b>
<p>Scompare la richiesta di dilazione delle somme dovute a seguito dei controlli delle dichiarazioni dei redditi e alla liquidazione dei redditi soggetti al regime della tassazione separata per importi superiori a €2.000.</p> <p>L'importo dovuto a titolo di prima rata è escluso dal computo delle somme dovute ai fini del rilascio delle garanzie fideiussorie. Possibilità anche di richiedere piani rateali ad importo decrescente, pur nel rispetto del limite massimo di rate consentito dalle disposizioni vigenti.</p>	
Distruzione dei beni d'impresa	
<i>“Innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni d'impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio”.</i>	<b>Art.7, co.1, lett. p)</b>
<p>Viene raddoppiato il valore dei beni ormai obsoleti per i quali le imprese possono procedere alla “distruzione” tramite atto notorio (attualmente il limite di valore è di €5.164).</p>	
Fattura riepilogativa	
<i>“Innalzamento a 300 euro dell'importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese”.</i>	<b>Art.7, co.1, lett. q)</b>
<p>Passa dagli attuali € 154,94 a € 300 il limite d'importo delle fatture sia attive che passive, che possono essere annotate, cumulativamente, tramite apposito documento riepilogativo ex art.6 del DPR n.695/96.</p>	
Regime Iva gas naturale	
<i>“È del 10% l'aliquota Iva dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato)”.</i>	<b>Art.7, co.1, lett. s)</b>
<p>Il decreto sviluppo stabilisce al 10% l'aliquota dell'Iva dovuta per ogni contratto di somministrazione del gas naturale ai fini civili.</p>	
Rivalutazione terreni e quote sociali	
<i>“Nuova opportunità di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva”.</i>	<b>Art.7, co.1, lett. t)</b>
<p>Reintrodotta la possibilità di rivalutare, tramite il pagamento di una imposta sostitutiva, i valori delle partecipazioni societarie e dei terreni edificabili posseduti alla data del 1/7/2011. La perizia asseverata di stima dovrà essere redatta entro il 30/6/2012 ed il versamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva dovrà essere effettuato anch'esso entro il 30/6/2012. Possibile compensare l'importo dell'imposta sostitutiva versata in precedenti edizioni del provvedimento.</p>	

## ALTRE NOVITÀ EXTRA TRIBUTARIE

### Privacy

Al D.Lgs. n. 196/03, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 5 è aggiunto in fine il seguente comma:

*"3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo - contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice".*

**Art.6,  
co.2,  
lett. a)**

Le tutele relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini persone fisiche e quindi non trovano applicazione nei rapporti fra le imprese. Ciò significa che i dati relativi alle imprese, enti, associazioni, etc., se utilizzati per finalità amministrativo-contabili potranno essere trattati senza vincoli. Le aziende possono inoltre conservare i curriculum degli aspiranti collaboratori/dipendenti ed i dati in essi contenuti saranno fuori dagli obblighi in materia di trattamento dei dati personali.

### Rinegoziazione mutui

*"Fino al 31 dicembre 2012 il mutuatario che – prima dell'entrata in vigore della presente legge – ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 150 mila euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, qualora al momento della richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'indicatore della situazione economica equivalente Isee non superiore a 30 mila euro e non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo".*

**Art.8,  
co.6,  
lett. a),  
b), c),  
d), e)**

Introdotta la possibilità per i contraenti di rinegoziare i mutui casa a tasso variabile fino all'importo massimo di € 150 mila. La possibilità di rinegoziazione è concessa fino al 31 dicembre 2012 a condizione che il mutuatario possieda un reddito certificato Isee non superiore a € 30 mila e sia in regola con i pagamenti rateali del mutuo oggetto di rinegoziazione. La rinegoziazione consiste di fatto, nella trasformazione del tasso da variabile a fisso per tutta la durata residua del mutuo.


### Tasso di usura

*"All'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n.108, le parole: "aumentato della metà." sono sostituite dalle seguenti: aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali".*

**Art.8,  
co.5,  
lett. d)**

Il decreto modifica il meccanismo di determinazione del calcolo del tasso di usura. D'ora in poi il tasso soglia verrà calcolato maggiorando il tasso medio del 25% e aggiungendo poi allo steso quattro punti percentuali. Viene anche introdotto un differenziale massimo pari ad otto punti percentuali tra la soglia di usura ed il tasso medio. La finalità delle nuove disposizioni è quella di non escludere dal mercato potenziali clienti attraverso tassi d'interesse troppo bassi.

## LEGENDA icone

	<b>“Notizie flash”</b> – riepilogo settimanale e sintesi commentata delle principali novità normative, di prassi, giurisprudenza e dottrina, in materia fiscale, contabile e giuridica, con link ipertestuali		<b>“Check List e formulari di Studio”</b> – pratiche carte di lavoro e fac-simili di formulari che supportano il Professionista nell'attività quotidiana. Tutte scaricabili in formato Word
	<b>“Focus di pratica professionale”</b> – interventi pratico-operativi, ricchi di esempi numerici, consigli professionali e schemi di sintesi su temi fiscali di particolare interesse e attualità		<b>“Approfondimenti monografici”</b> – guide ricche di commenti, interpretazioni, applicazioni ed esempi tecnici per risolvere in modo chiaro e completo dubbi e problematiche professionali
	<b>“Il punto sull'Iva”</b> – sezione quindicinale di aggiornamento ed approfondimento curata dai professionisti più esperti in campo Iva. Una guida autorevole sugli aspetti maggiormente complessi e controversi in materia di imposta sul valore aggiunto, in ambito nazionale ed internazionale		<b>“Fisco e Estero”</b> – approfondimento e aggiornamento costante su Iva intra ed extracomunitaria e imposte dirette: residenza; tassazione dei redditi prodotti in Italia e all'estero; doppia imposizione; dividendi; stabile organizzazione, CFC, transfer pricing, monitoraggio fiscale e norme antiabuso.
	<b>“I contratti d'impresa”</b> – analisi della disciplina giuridica, fiscale, contabile e previdenziale delle principali fattispecie contrattuali utilizzate dai commercialisti e dalle aziende		<b>“Accertamento e Verifiche”</b> – appuntamento mensile mirato ad offrire soluzioni e consigli pratici per affrontare e gestire le fasi di accertamento tributario partendo da casi reali
	<b>“Istituti deflattivi e Contenzioso Fiscale”</b> – approfondimento operativo sui problemi più diffusi del pre - contenzioso sviluppato con casi pratici e analisi delle più interessanti e controverse pronunce del periodo		<b>“Normativa e prassi in sintesi”</b> – allegato alla circolare che riepiloga con tavole sinottiche e schemi di sintesi i principali provvedimenti normativi e la prassi ministeriale. Un vero e proprio archivio di norme e circolari interpretative, rappre-sentato in estrema sintesi ed in forma schematica
	<b>“Adempimenti e problematiche di Diritto societario”</b> – i più qualificati esperti di diritto guidano i Professionisti a risolvere le problematiche più frequenti nell'applicazione pratica della normativa societaria attraverso le interpretazioni del Notariato, della giurisprudenza e della dottrina		<b>“Scadenario”</b> – ogni quindici giorni il calendario delle scadenze degli adempimenti fiscali e contributivi del periodo

<b>EDITORE E PROPRIETARIO</b> Gruppo Euroconference S.p.a.	<b>COMITATO DI REDAZIONE</b>		<b>ABBONAMENTO ANNUALE 2011</b> Euro 220 Iva esclusa
<b>DIRETTORE RESPONSABILE</b> Gian Paolo Ranocchi	<b>Alessandro Corsini</b> <b>Guido Martinelli</b> <b>Paolo Meneghetti</b> <b>Duilio Liburdi</b> <b>Fabio Garrini</b>	<b>Gian Paolo Ranocchi</b> <b>Luca Miele</b> <b>Norberto Villa</b> <b>Luca Caramaschi</b> <b>Viviana Grippo</b>	<b>SITO INTERNET</b> Per informazioni e ordini: <b>www.euroconference.it</b>
<b>PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE</b> Settimanale Vendita esclusiva per abbonamento	<b>COLLABORATORI ESTERNI</b>		<b>STAMPA</b> Pubblicazione diffusa per e-mail
<b>SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA</b> Via E. Fermi, 11 – 37135 Verona	Giacomo Albano Andrea Bonghi Sandro Cerato Stefano Chirichigno Valerio Cirimbilla Francesco Facchini Fabio Giommoni Thomas Tassani	Fabio Landuzzi Sergio Pellegrino Andrea Soprani Maurizio Tozzi Alberto Trabucchi Giovanni Valcarenghi Ennio Vial Francesco Zuech	Autorizzazione del tribunale di Verona n.1448 del 29 giugno 2001 ISSN: 2039-9618
<b>DIRETTORE SCIENTIFICO</b> <b>Alessandro Corsini</b>			<b>SERVIZIO CLIENTI</b> Per informazioni su abbonamenti, numeri arretrati, cambi di indirizzo, ecc... <b>Tel. 045/8201828</b> <b>fax 045/502430</b> <b>e-mail: circolari@euroconference.it</b>
<b>RESPONSABILE REDAZIONALE</b> <b>Alessia Zoppi</b>			
<b>REDAZIONE</b> <b>Silvia Righetti e Simone Bonini</b>			

Per i contenuti de *La Circolare Tributaria* Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.